**CONTRATTO DI CONCESSIONE**

**TRA**

**INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.**

**(IL “CONCEDENTE”)**

**FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO “CARLO BESTA”**

**(LA “FONDAZIONE BESTA”)**

**FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI**

**(LA “FONDAZIONE INT”)**

**E**

**CISAR MILANO S.P.A.**

**(IL “CONCESSIONARIO”)**

***INDICE DEL DOCUMENTO***

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 27

1. Premesse e documenti contrattuali 27

2. Definizioni 27

3. Norme applicabili (o di riferimento) - Interpretazione 40

4. Oggetto del contratto 40

5. Durata del contratto 42

6. Società di progetto 42

6.1. Società di progetto 42

6.2. Mutamento della compagine sociale della Società di progetto 44

6.3. Responsabilità solidale dei soci 47

7. Condizioni economico-finanziarie 48

7.1. Condizioni di garanzia per l’equilibrio economico-finanziario 48

7.2. Contributo in corso d’opera 49

7.3. Corrispettivo di Disponibilità e Corrispettivo per i Servizi no-core 52

7.3.1. Corrispettivo di Disponibilità (Corrispettivo per la disponibilità delle Opere e Corrispettivo integrativo per la manutenzione programmata) 52

7.3.2. Corrispettivo per i Servizi no-core 54

7.3.3. Interessi di Mora 57

7.4. Meccanismo di adeguamento dei Corrispettivi 58

7.5. Cessione dei crediti 59

7.6. Specifiche previsioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 59

8. AUTORIZZAZIONI 61

8.1. Concessionario 61

8.2. ILSPA e Fondazioni 61

8.3. Ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni dovuto a fatto del terzo 62

9. Assicurazioni, garanzie e cauzioni 62

9.1. Cauzioni 62

9.2. Polizze assicurative 63

10. Regime tributario 66

11. Revisione della Concessione 67

11.1. Casi di revisione 67

11.2. Procedura di revisione 68

PARTE II – FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE 69

12. Obblighi ed oneri a carico del concessionario 70

13. Modalità e tempi di adempimento degli obblighi assunti 75

14. Affidamenti e Subappalto dei lavori e clausola T&T 80

15. Obblighi ed oneri a carico del concedente 86

16. Direzione lavori, Coordinamento della progettazione e della esecuzione dei lavori 90

17. Esecuzione dei lavori e varianti 91

17.1. Esecuzione dei lavori 91

17.2. Specifici obblighi in materia di legalità, regolarità e sicurezza sui luoghi di lavoro 92

17.3. Varianti in corso d’opera 94

17.4. Lavori complementari e interventi straordinari 97

18. Verifiche in corso d’opera 99

19. Ultimazione dei lavori - Operazioni di Collaudo e Presa in consegna anticipata delle opere 100

19.1. Ultimazione dei lavori e prove funzionali degli impianti (Commissioning) 100

19.2. Operazioni di Collaudo 100

19.3. Presa in consegna anticipata delle Opere 102

19.4. Disponibilità piani e reparti 104

20. Disegni degli impianti, manuali e garanzie 105

21. Modifiche normative in fase di realizzazione delle Opere 105

22. Penali relative alla fase di progettazione ed esecuzione 106

23. Forza maggiore 109

23.1. Informativa 109

23.2. Disciplina 109

24. Sospensione dei lavori 110

24.1. Sospensione per pubblico interesse o per ragioni tecnico-logistiche 110

24.2. Altre fattispecie di sospensione 111

PARTE III – GESTIONE DEI SERVIZI 111

25. Descrizione dei servizi 112

26. Modalità di prestazione dei Servizi 115

26.1. Avvio della gestione dei Servizi 115

26.2. Modalità di prestazione dei Servizi e subappalto 115

26.3. Utilizzo di personale delle Fondazioni 117

26.4. Varianti ai Servizi no-core 118

27. Manutenzione ordinaria e programmata 120

28. Garanzie sulla qualità dei servizi 121

28.1. Obblighi del concessionario 121

28.2. Responsabile della Concessione e Comitato di Vigilanza 123

28.3. Market test 126

29. Modifiche normative in fase di Gestione 127

30. Penali relative alla fase di gestione 128

31. Sospensione dei Servizi 131

31.1. Sospensione per Forza Maggiore 131

31.2. Sospensione per pubblico interesse o per ragioni tecnico-logistiche 132

Parte IV – Vicende della Concessione 132

32. Risoluzione per fatto del concedente e/o delle Fondazioni 132

33. Risoluzione per fatto del concessionario 133

34. Sostituzione del concessionario 136

35. Revoca della Concessione 137

Parte V – Clausole finali 138

36. Comunicazioni 138

37. Spese relative alla stipula del contratto 138

38. Soluzione delle Controversie 139

38.1. Bonaria composizione delle controversie 139

38.2. Accordo bonario e transazione 139

38.3. Giurisdizione 140

39. Modifiche del contratto 140

40. Trasparenza 140

41. Trattamento Dei Dati Personali 142

***DOCUMENTI CONTRATTUALI***

Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del concessionario ***(cfr. allegato)***

Documento [2]: Pareri, provvedimenti e atti amministrativi ***(cfr. allegato)***

Documento [3]: Cronogramma di sintesi delle attività del concedente e del concessionario (fasi di progettazione, costruzione, collaudo) ***(da allegare in sede di stipula)***

Documento [4]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori ***(cfr. allegato)***

Documento [5]: Disciplinare di gestione dei servizi ***(cfr. allegato)***

Documento [6]: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo di Disponibilità ***(cfr. allegato)***

Documento [7]: Personale delle Fondazioni ex art. 26.3 ***(cfr. allegato)***

*Documento [8]: Piano Economico – Finanziario della Concessione* ***(da allegare in sede di stipula)***

*Documento [9]: Cauzione definitiva ex art. 113 del D. Lgs. 163/06* ***(da allegare in sede di stipula)***

*Documento [10]: Offerta del concessionario (in formato elettronico)* ***(da allegare in sede di stipula)***

Documento [11]: Protocollo di Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici ***(cfr. allegato)***

Documento [12]: Protocollo di intenti sulla regolarità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ***(cfr. allegato)***

*Documento [13]: Risposta ai quesiti posti in fase di gara* ***(da allegare in sede di stipula)***

*Documento [14]: Documentazione di gara (in formato elettronico)* ***(da allegare in sede di stipula)***

*Documento [15]: Estremi del conto corrente dedicato del concessionario e dati identificativi delle persone delegate ex art. 7.6* ***(da allegare in sede di stipula)***

*Documento [16]: Importi contrattuali per l’applicazione delle penali ex art. 22* ***(da allegare in sede di stipula)***

*Documento [17]: Verbale sullo Stato di Consistenza delle Aree* ***(da allegare in sede di stipula)***

*Documento [18]: Documento per il coordinamento del management* ***(da allegare in sede di stipula)***

*Documento 19: Documento esplicativo dei contenuti della Progettazione Definitiva di Fase 1 (****da allegare in sede di stipula)***

*Documento 20: Relazione a firma delle Fondazioni denominata “Relazione sanitaria per la richiesta di modifiche al Progetto Preliminare della Città della Salute e della Ricerca” come approvata dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia con nota del 13/12/2019*

**contratto di concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni**

**TRA**

**INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.,** con sede legale in Milano, via Pola n. 12/14, C.F./P.I. 04119220962 R.E.A. n. 1726615, in persona del Direttore Generale Filippo Bongiovanni domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri,

**FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO “CARLO BESTA”,** con sede legale in Milano, via G. Celoria 11, C.F. 01668320151 P.I. 04376340156, in persona del Presidente Andrea Gambini, nato a Busto Arsizio (VA) il 28.03.1971 e del Direttore Generale Paola Lattuada, nata a Gallarate (VA) il 16.01.1962, entrambi domiciliati per le rispettive cariche presso la Fondazione che rappresentano,

**FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI**, con sede legale in via G. Venezian 1 - 20133 Milano C.F. 80018230153 P.I. 04376350155 , in persona del Presidente, Marco Luigi Votta, nato a Senna Lodigiana (LO) il 29 settembre 1953e del Direttore Generale: Stefano Manfredi, nato a Cremona il 12 aprile 1962, entrambi domiciliati per le rispettive cariche, presso la Fondazione che rappresentano,

**E**

**Città Salute Ricerca Milano S.p.A. (in forma abbreviata "CISAR Milano S.p.A.")**, con sede legale in Milano, Via Montenapoleone n. 8 e l'indirizzo della sede secondaria in Roma Via Salaria n. 1039, C.F./P.I. 10036640968 R.E.A. MI-2129236 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Luca dal Fabbro nato a Milano in data 8/02/1966, codice fiscale DLFLCU66B08F205A domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

**PREMESSO CHE**

**1. Atti e convenzioni tra Enti pubblici all’origine della procedura**

1. con d.g.r. n. IX/3666 del 02.07.2012, è stato promosso l’Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni (di seguito anche “Accordo di Programma” o “AdP”);
2. nell’ambito della d.g.r. di cui alla premessa che precede è stato altresì determinato tra l’altro che:

i. l’AdP costituisse variante urbanistica del PGT del Comune di Sesto;

ii. i soggetti interessati all’AdP fossero: Regione Lombardia - Ministero della Salute – Comune di Sesto San Giovanni – Comune di Milano – Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta – Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con l’adesione di Infrastrutture Lombarde S.p.A.;

iii. le funzioni di stazione appaltante per la Città della Salute fossero trasferite a Infrastrutture Lombarde S.p.A. (di seguito anche “ILSPA”);

iv. occorreva avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS relativa all’Accordo di Programma in variante urbanistica del PGT del Comune di Sesto;

v. la definizione dell’Accordo di Programma fosse completata entro il 31.03.2013;

1. in data 21.11.2012 è stato sottoscritto tra Regione Lombardia e ILSPA disciplinare di incarico avente ad oggetto il conferimento ad ILSPA medesima delle funzioni di stazione appaltante per la realizzazione della Città della Salute;
2. in virtù dell’incarico di cui alla premessa che precede, ILSPA ha redatto l’aggiornamento dello studio di fattibilità già elaborato dal Consorzio (di seguito lo “Studio di Fattibilità”), onde rendere coerente i contenuti dello stesso con la localizzazione nel Comune di Sesto San Giovanni dell’intervento;
3. Infrastrutture Lombarde S.p.A. ha approvato lo Studio di Fattibilità da porre a base di gara in data 20.12.2012, a seguito di pareri favorevoli espressi dagli enti e dalle amministrazioni competenti in sede di conferenza di servizi conclusasi in data 18.12.2012 e della validazione avvenuta in data 19.12.2012;
4. in data 10.01.2013 è stato sottoscritto tra Regione Lombardia e il Comune di Sesto San Giovanni il Protocollo di Intesa avente ad oggetto la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni;
5. in ottemperanza agli obblighi assunti con il Protocollo, il Comune di Sesto San Giovanni si impegnava a provvedere alla bonifica delle aree destinate alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca ed alla successiva cessione delle predette aree a Regione Lombardia o a soggetti terzi beneficiari individuati da quest’ultima;
6. in data 21.08.2013 è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7819, l’Accordo di Programma di cui alle precedenti lettere a) e b) delle premesse;
7. l’Accordo di Programma, sottoscritto, è stato ratificato dal Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni ai sensi dell’articolo 34, c. 5, del D.Lgs. 267/2000, giusta deliberazione n. 48 del 30 luglio 2013;
8. l’Accordo di Programma è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 35 del 26.08.2013, determinando effetti di variante urbanistica al P.G.T. del Comune di Sesto San Giovanni;
9. in data 1° ottobre 2013 è stata sottoscritta la convenzione per la cessione di aree in attuazione del Protocollo di intesa stipulato in data 10 gennaio 2013 tra la Regione Lombardia ed il Comune di Sesto San Giovanni avente ad oggetto la realizzazione nello stesso Comune della “Città della Salute e della Ricerca” e dell’Accordo di Programma;

**2. La procedura di gara**

1. nelle more della bonifica e cessione delle aree prevista nel citato Protocollo, ILSPA, adempiendo ai propri obblighi, avviava le procedure idonee ad individuare il soggetto cui affidare il contratto di concessione di costruzione e gestione della Città della Salute e della Ricerca;
2. l’avviso di preinformazione per l’affidamento del contratto di concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2013/S 014-018894 del 19.01.2013, sulla GURI n. 11, V Serie Speciale - Contratti Pubblici del 25.01.2013 e, in pari data, sul B.U.R.L., sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture (n. 5049A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5/08/2009 n. 50172; l’avviso di preinformazione è stato pubblicato sul sito internet di Infrastrutture Lombarde S.p.A.;
3. il Bando di gara relativo alla concessione di cui in oggetto è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 13.02.2013 ed è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2013/S 034-053700 del 16.02.2013; è stato pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 23 del 22.02.2013 e, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture (n. 88610B) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20; è stato pubblicato sul sito informatico presso l’Osservatorio (n. 21258) e, per estratto, sui quotidiani nazionali Il Corriere della Sera e il Sole 24 ore del 28.02.2013 e sui quotidiani regionali Il Corriere della Sera e il Giorno del 01.03.2013; il bando di gara, in versione integrale, è stato pubblicato sul sito internet di Infrastrutture Lombarde S.p.A.;
4. la Lettera di invito è stata inviata ai Concorrenti in data 24.09.2013;
5. all’esito della procedura di gara, esperita ai sensi dell'art. 153 del Codice, è stato individuato quale aggiudicatario provvisorio della procedura RTC costituito da: SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. (Mandataria), INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.p.A., ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A., ZEPHIRO S.p.A. (ex PRIMAVERA S.p.A.) (Mandanti);
6. Con atto di nomina del 14 settembre 2015 veniva disposta la nomina a Promotore in merito alla procedura in epigrafe del RTC costituito da: SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. (Mandataria), INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.p.A. (Mandante), ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A. (Mandante), PRIMAVERA S.p.A. (Mandante), (di seguito, per brevità, Condotte).

**3. I contenziosi intervenuti in merito alla nomina di promotore**

1. Il provvedimento di nomina del promotore, unitamente a tutti gli atti di attribuzione dei punteggi e aggiudicazione della procedura di gara, veniva sottoposto al vaglio giudiziale da parte del secondo classificato alla procedura di gara in epigrafe;
2. a seguito di impugnazione dei predetti atti, il ricorrente soccombeva innanzi al Tribunale di primo grado, che respingeva il ricorso e tutti i motivi di impugnazione sollevati, con sentenza n. 1134 del TAR Lombardia, sez. 1, depositata il 8 giugno 2016;
3. il soccombente ricorreva in appello impugnando la sentenza di primo grado e vedeva accolte in parte le proprie istanze dal Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 841 del 22 febbraio 2017;
4. per ottemperare alla predetta sentenza la Stazione Appaltante ha dovuto assumere nuovi provvedimenti in riferimento alla procedura di gara in oggetto, sulla scorta di quanto accertato e dichiarato dalla sentenza del Consiglio di Stato:
5. In forza della sopracitata sentenza del Consiglio di Stato, con provvedimento in data 16 marzo 2017 prot. Atti UFF-G-L1301\_A07212-35 denominato “Atto di ottemperanza e verifica delle condizioni di partecipazione”, la Stazione Appaltante ha dato, pertanto, atto del venir meno dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 in capo a due concorrenti;
6. per il medesimo fine, la Commissione Giudicatrice, in conformità al disposto del Consiglio di Stato e all’Atto di Ottemperanza emesso dalla Stazione Appaltante, ha rinnovato il procedimento di attribuzione dei punteggi;
7. all’esito di tale procedimento è risultato primo in graduatoria e aggiudicatario provvisorio il concorrente Condotte a favore del quale, a seguito dell’espletamento delle verifiche di cui al punto 4.12 della Lettera di Invito, in data **21 marzo 2017** è stata dunque confermata la nomina a promotore;
8. il nuovo provvedimento di nomina è stato oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, con ricorso RG 810/2017 e di richiesta di annullamento previa sospensione cautelare dei suoi effetti;
9. Il TAR si è pronunciato rigettando il ricorso con sentenza del 10/11/2017 n. 2121/2017;
10. Salini Impregilo S.p.A. ha impugnato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato che, a seguito di rinuncia alla discussione cautelare del ricorso, ha tenuto l’udienza pubblica in data 8/3/2018;
11. il contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato è stato definito con sentenza n.05371/2018 pubblicata in data 13.09.2018, che ha confermato gli atti e i provvedimenti assunti dalla Stazione Appaltante;

**4. La procedura di verifica e approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore**

1. nelle more dei contenziosi di cui alle premesse che precedono, ai sensi dell’art.4.13 della Lettera di Invito e dell’art. 153 del D.lgs. 163/2006, l’Amministrazione Aggiudicatrice avviava la procedura di approvazione del Progetto Preliminare offerto dal Promotore in sede di Conferenza dei Servizi di cui all’art. 97 D.Lgs. 163/2006;
2. con atto in data 20 novembre 2015 n. prot. CDS-201115-0004 veniva indetta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 e seguenti della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del Progetto Preliminare relativo all’intervento di realizzazione della Città della Salute e della Ricerca a Sesto San Giovanni;
3. in data 22 dicembre 2015 si svolgeva la prima seduta di Conferenza di Servizi nella quale il Responsabile del Procedimento, dando atto che l’Ente Città Metropolitana non aveva espresso parere né partecipato alla suddetta seduta ed ARPA aveva chiesto delle integrazioni documentali, determinava il rinvio ad una seconda seduta per l’ottenimento del parere conclusivo;
4. in data 20 gennaio 2016 si svolgeva la seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi con esito favorevole pubblicato secondo le disposizioni di cui agli artt. 14 e ss. della L 241/90 e ss.mm.ii. e 10 del D.P.R. 207/2010, in data 20 gennaio 2016 sul sito internet di Infrastrutture Lombarde S.p.A.;
5. ILSPA aveva affidato l’incarico di verifica del progetto preliminare offerto ad un raggruppamento di Società di certificazione e verifica (RTC formato da: Conteco Check S.r.l. (mandataria) - No Gap Controls S.r.l. e Rina Check S.r.l. (mandanti)) munita delle necessarie competenze: in data 15 novembre 2016 con comunicazione acquisita agli atti con PROT.CDSR-161116-00001, i Verificatori concludevano l’attività di verifica sul Progetto Preliminare in oggetto, trasmettendo, oltre a tutta la documentazione ed ai rapporti intermedi di verifica, il Rapporto Conclusivo di Verifica – RCL\_00 del 15.11.2016 (1632VA-PP-RCL\_00);
6. il Responsabile Unico del Procedimento ha validato il Progetto Preliminare sottoposto a verifica, con Atto di Validazione del Progetto Preliminare del 21 giugno 2017 prot. CDSR-210617-000001;
7. la Stazione Appaltante, di conseguenza, ha approvato il predetto Progetto Preliminare con Atto di Approvazione del Progetto Preliminare del 21 giugno 2017 prot. CDSR-210617-000002;
8. il promotore prescelto ha accettato di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche intervenute in fase di approvazione del progetto;

**5. L’aggiudicazione definitiva**

1. con deliberazione prot. Atti UFF-G-L1301\_A07212-38 in data 22.06.2017 Infrastrutture Lombarde S.p.A. ha disposto l’affidamento del contratto di concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni in favore del RTC costituito da: SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. (Mandataria), INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.p.A., ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A., ZEPHIRO S.p.A. (ex PRIMA VERA S.p.A.) (Mandanti);
2. alla data di aggiudicazione, il Comune di Sesto San Giovanni non era ancora nelle condizioni di cedere le aree destinate alla realizzazione della Città della Salute a Regione Lombardia, ai sensi del citato Protocollo di Intesa e Accordo di Programma;
3. sulle predette aree era in corso l’attività di bonifica affidata al Soggetto Attuatore del PII da parte dello stesso Comune di Sesto San Giovanni;
4. in mancanza della disponibilità delle predette aree, ILSPA e l’Aggiudicatario in data 11 agosto 2017 hanno concordato, con nota prot. UFF-G-110817-00001, il differimento del termine di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 11 comma 8 d.lgs. 163/2006, alla data del 30/9/2017;
5. conformemente a quanto previsto nel Bando di gara il RTC aggiudicatario ha costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 156 del Codice, una società di progetto sotto forma di S.p.a, denominata Città Salute Ricerca Milano S.p.A. (in forma abbreviata "CISAR Milano S.p.A.") con sede legale in Milano, Via Tommaso Salvini n. 10 e l'indirizzo della sede secondaria in Roma Via Salaria n. 1039, con capitale sociale pari a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00);

**6.Gli interventi di cui all’Accordo di Programma, propedeutici alla consegna delle aree per la realizzazione della città della Salute e della Ricerca**

1. con la sottoscrizione del Protocollo e dell’Accordo di Programma di cui alle lettere f) ed i) che precedono, come detto, il Comune di Sesto San Giovanni aveva assunto alcuni impegni correlati alla realizzazione della Città della Salute;
2. in particolare, al punto 10.3 dell’Accordo di Programma il Comune di Sesto San Giovanni si impegnava, tra l’altro, a:

“…

* *aggiornare il cronoprogramma di attivazione dei seguenti interventi del PII in modo tale che la relativa tempistica sia coerente con i tempi di realizzazione e entrata in esercizio della Città della Salute:*
1. *bonifica delle aree del comparto Unione, comprensiva delle aree ad oggi di proprietà di RFI. Detta bonifica dovrà avvenire secondo valori di concentrazione limite coerenti con la realizzazione nelle aree della Città della Salute (…) avviando previamente le opere di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, secondo quanto previsto nel Progetto approvato dalle Amministrazioni Competenti; (….)*
* *avviare gli interventi di bonifica dell’acqua di falda secondo quanto condiviso con le Amministrazioni Competenti; (…”)*

6.1. le opere di bonifica e cessione delle aree destinate alla realizzazione di Città della Salute e della Ricerca

1. a seguito dell’approvazione del Collegio di Vigilanza in data 27.09.2017 del cronoprogramma aggiornato e, in particolare, dei tempi di ultimazione delle bonifiche delle aree previste dall’AdP come oggetto di cessione da parte del Comune di Sesto a Regione Lombardia, in data 29.09.2017 Regione Lombardia e il Comune di Sesto hanno sottoscritto l’atto “*Modifica della Convenzione per la cessione delle aree in attuazione del protocollo di intesa stipulato in data 10 gennaio 2013 tra Regione Lombardia ed il Comune di Sesto San Giovanni, avente ad oggetto la realizzazione nello stesso comune della Città della Salute e della Ricerca, nonché dell’Accordo di Programma finalizzato alla medesima realizzazione, stipulata per atto pubblico notarile informatico ai sensi dell’art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche*” con il quale hanno convenuto il rinvio del termine di stipula del contratto definitivo di cessione, prorogandolo, all’art. 3.2 della Convenzione, sino al 31 marzo 2018 e con successivo atto di modifica, al 31/7/2018;
2. il differimento del termine per la cessione delle aree ha comportato l’ulteriore differimento del termine per la sottoscrizione del Contratto di Concessione;
3. in data 20.10.2017 il Collegio di Vigilanza ha sottolineato l’opportunità di accelerare le procedure necessarie per permettere ad Infrastrutture Lombarde e alle Fondazioni di sottoscrivere il presente Contratto di Concessione;
4. con d.g.r. n. X/7648 del 28/12/2017 la Giunta Regionale ha deliberato:

“1*) di dare mandato agli Uffici di accettare dal Comune di Sesto San Giovanni, non appena completate le operazioni di certificazione degli interventi di bonifica relativi al lotto 4, la cessione a favore di Regione Lombardia direttamente o per il tramite di Enti del Sistema Regionale delle aree già bonificate e certificate (lotti 1, 2, 3 e 4), mantenendo la concordata scadenza entro il 31 marzo 2018 per la cessione anche del lotto certificato RFI, che completa la superficie destinata alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca;*

*2) di impegnarsi a trasferire contestualmente la disponibilità dei lotti, così come indicati dal precedente punto 1), a favore di ILSPA, allo scopo di consentire alla stessa Società, per le motivazioni esternate in premessa e fermo restando il disposto di cui ai successivi punti 3, 4 e 5, di procedere alla definizione ed alla stipula del contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni, richiamando nel contratto le modalità differite di consegna delle aree e di completamento degli interventi di riempimento, così come richiamati in premessa;*

*3) di precisare che, vista la necessità di adeguare entro tempi predeterminati lo stato di consistenza delle aree sulle quali verrà realizzata la Citta della Salute e della Ricerca, così come rappresentato negli atti di gara per la selezione del concessionario e come precisato in premessa, il ritombamento/riempimento delle stesse verrà assicurato:*

*a) attraverso l’ottemperanza da parte di Milanosesto SpA delle prescrizioni relative ai riempimenti/ritombamenti indicate nei Decreti Ministeriali 363/2013, 380/2017 e 14/STA/2017 di approvazione dei progetti di bonifica (di cui i lotti 1, 2 e 3 sono già stati certificati dalla Città Metropolitana di Milano come precisato in premessa). A garanzia del completamento delle operazioni di ritombamento del Lotto 4, anche successivamente alla certificazione della Città Metropolitana di Milano, il Decreto 380/2017 prevede l’obbligo di mantenere una fideiussione per un importo pari a 600.000 euro;*

*b) secondo i tempi e con le modalità di garanzia rispetto ad eventuali ulteriori*

*ritardi dalla prevista consegna definitiva delle aree al concessionario, precisati nell’accordo pubblico notarile del 2017 tra il Comune di Sesto San Giovanni e Regione Lombardia, citato in premessa, con il quale il Comune di Sesto San Giovanni si è impegnato a cedere senza corrispettivo l’area a favore di Regione Lombardia, previo completamento delle bonifiche e certificazione dell’area medesima.*

*4) qualora gli adempimenti indicati nel punto precedente alle lettere A) e B) non venissero ottemperati, da parte del Comune di Sesto San Giovanni o di Milanosesto SpA, la Giunta Regionale interverrà direttamente in sostituzione allo scopo di tutelare l’esecuzione del contratto, in particolare senza che ne derivino maggiori oneri per la Stazione Appaltante e per le Fondazioni conseguenti a fatti di terzi, rivalendosi quindi delle spese sostenute sui soggetti responsabili.*

*Gli oneri relativi ad ulteriori riempimenti addizionali verranno posti a carico degli enti che hanno sottoscritto l’Accordo di Programma, attraverso la sottoscrizione di uno specifico Addendum, con tempi e modalità compatibili con il contratto di esecuzione del cantiere di Città della Salute e della Ricerca indicati da ILSPA;*

*5) di disporre che Regione Lombardia interverrà con fondi ulteriori, rispetto a quelli previsti nell’attuale quadro economico della concessione, necessari per far fronte ai rischi correlati ad eventuali ritardi nella cessione delle aree, così come ad eventuali inadempimenti relativi alle operazioni di riempimento/ritombamento e fatta salva la rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili*”;

1. per quel che concerne le attività di bonifica delle aree oggetto dell'Accordo di Programma per la localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", Milanosesto - previa acquisizione dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte del competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - ha completato gli interventi di bonifica, così come attestato da Città Metropolitana di Milano con i provvedimenti qui di seguito indicati:
* prot. n. 7772/2017 del 1.2.2017, recante certificazione - sulla base della relazione finale di sintesi e della nota tecnica di ARPA - di intervenuta esecuzione e di completamento delle attività di bonifica dei suoli del Lotto 1 della "Città della Salute e della Ricerca",
* prot. n. 114587/2017 del 10.5.2017, recante certificazione - sulla base della relazione finale di sintesi e della nota tecnica di ARPA - di intervenuta esecuzione e di completamento delle attività di bonifica dei suoli del Lotto 2 della "Città della Salute e della Ricerca",
* prot. n. 226523/2017 del 28.9.2017, recante certificazione - sulla base della relazione finale di sintesi e della nota tecnica di ARPA - di intervenuta esecuzione e di completamento delle attività di bonifica dei suoli del Lotto 3 della "Città della Salute e della Ricerca",
* prot. n. 21384 del 29.1.2018, recante certificazione - sulla base della relazione finale di sintesi e della nota tecnica di ARPA - di intervenuta esecuzione e di completamento delle attività di bonifica dei suoli del Lotto 4 della "Città della Salute e della Ricerca",
* prot. n. 153894 del 28.6.2018, recante certificazione - sulla base della relazione finale di sintesi e della nota tecnica di ARPA - di intervenuta esecuzione e di completamento delle attività di bonifica dei suoli del Lotto CDSR2;
1. al termine delle operazioni di bonifica lo stato delle aree è risultato difforme rispetto a quanto previsto nella documentazione posta a base gara, a causa di scavi maggiori rispetto a quanto preventivato nel primo progetto di bonifica e del mancato conferimento di nuove terre nell’area, comportando una criticità per tutti gli Enti sottoscrittori dell’accordo di Programma, soprattutto in vista della consegna delle predette al concessionario;
2. con atto unilaterale d’obbligo del 13/7/2018 l’Ente attuatore delle attività di bonifica dell’area “Ex Falk e Scalo Ferroviario” presso il Comune di Sesto San Giovanni, ivi inclusa l’area destinata alla realizzazione di Città della Salute e della Ricerca, si è impegnato, per le motivazioni ivi riportate, nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni e, tramite esso, degli Enti e dei Soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma per la realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", all'assunzione degli obblighi qui di seguito trascritti:
* *proseguire e completare - entro il termine di 9 mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca (ovverosia entro il termine previsto da Regione Lombardia con nota prot. 45005 del 7.8.2017, espressamente richiamata nel DD380/2017), e fatti salvi eventuali differenti accordi tra la scrivente ed il concessionario - il riempimento del Lotto 4 fino a quota - 1m dal p.c. (142,439 m s.l.m.), per un quantitativo complessivo residuo pari a mc. 130.000,00 (centrotrentamila/00), da conferire con materiali analoghi a quelli previsti dai progetti di bonifica dei suoli approvati. A tal riguardo, la scrivente dà atto che, alla data del 2.7.2018, risultano essere già stati conferiti materiali in dimensionamento pari a circa mc. 28.500;*
* *assumere a proprio carico la guardiania delle aree di localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", oggetto di riconsegna al Comune di Sesto San Giovanni, fino ad intervenuto ritombamento del Lotto 4, ovvero fino alla stipula, da parte di ILSPA, del contratto con il concessionario;*
* *tenere esenti gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca dai costi degli ulteriori riempimenti addizionali dei Lotti 1, 2 e 3, conseguenti alle maggiori profondità di scavo effettuate dalla scrivente in attuazione di quanto disposto dal Collegio di Vigilanza dell'AdP nella seduta del 20.5.2016, mediante conferimento di materiali analoghi a quelli previsti dai progetti di bonifica dei suoli approvati in quantitativo pari a mc. 60.000,00. La scrivente si impegna a provvedere ai suddetti riempimenti addizionali entro il termine di 9 mesi dalla data di stipula, da parte di ILSPA, del contratto di concessione, fatti salvi diversi accordi tra le parti (ovverosia tra la scrivente ed il concessionario) da raggiungersi entro il termine di 1 mese dalla data di stipula del contratto di concessione.”*;
1. con atto stipulato in data 31.7.2018, il Comune di Sesto San Giovanni ha ceduto, gratuitamente, alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta ed alla Fondazione IRCC Istituto Nazionale dei Tumori le aree di localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", in attuazione di quanto previsto dall'art. 10.3 dell'Accordo di Programma per la realizzazione del citato polo scientifico ed ospedaliero;
2. Il 14 gennaio 2019 è stato sottoscritto l’Accordo tra la Società Milanosesto e gli Enti proprietari delle aree di localizzazione della Città della Salute e della Ricerca (le Fondazioni IRCCS Besta e Tumori) sulle modalità di accesso per l’effettuazione delle attività di riempimento del Lotto 4;

6.2 Bonifica acque e anello idronico

1. nel corso della Conferenza dei Servizi, tenutasi tra il 22/12/2015 e il 20/01/2016, per l’approvazione del progetto preliminare presentato per la realizzazione di CdSR, ARPA ha segnalato che la barriera idraulica, prevista dal progetto di bonifica di messa in sicurezza della falda, non era stata ancora realizzata per le importanti criticità ed ha evidenziato la necessità che il progetto di CdSR venisse “*confermato/aggiornato al reale stato di realizzazione del progetto di bonifica prevedendo fonti certe circa l’emungimento delle acque e il conseguente scarico della pompa di calore*”. ILspa nella 1° seduta della CdS ha richiesto “*di confermare gli elementi necessari alla definizione delle problematiche emerse e in particolare: assenza anello idronico, …*.”. Nella 2° seduta della CdS il Comune di Sesto ha ribadito il parere espresso in riferimento alla barriera idraulica ed all’adeguamento del progetto energetico;
2. con nota dell’11/01/2016 l’aggiudicatario ha trasmesso una possibile proposta alternativa, affermando che “ …nel caso di mancata esecuzione della barriera idraulica, l’adeguamento del progetto preliminare richiesto è illustrato nello schema di principio riportato qui di seguito: (…). Naturalmente, il numero, le caratteristiche costruttive e l’ubicazione dei suddetti pozzi non possono attualmente essere definiti in quanto richiedono approfondite analisi di natura idrogeologica, che si rimandano all’avvio della fase di Progetto Definitivo”;
3. la Direzione Generale Ambiente della Regione Lombardia, unitamente al Comune di Sesto San Giovanni, durante il Tavolo di Monitoraggio tenutosi in data 29/01/2019 ha dato atto “… che le ipotesi energetiche alternative, assunte dal Comune di Sesto San Giovanni nella Variante di PII, nell’ambito del sistema energia-ambiente, conseguenti alle valutazioni espresse dagli enti già a partire dall’anno 2013 in merito all’originario progetto unitario di bonifica della falda, rendono necessario definire una soluzione progettuale alternativa a quella del prelievo di calore dall’anello idronico da parte di CdSR”;
4. Con nota del 14/02/2019 avente ad oggetto “*comunicazione a ILspa in merito al superamento dello schema progettuale dell’anello idronico, come da richiesta in sede di Tavolo di Monitoraggio di Città della Salute e della Ricerca del 29.01.2019*”, il Comune di Sesto San Giovanni ha confermato quanto già agli atti dei procedimenti relativi a CdSR;
5. con nota del 16 settembre 2019 la Direzione Generale Presidenza della Regione Lombardia ha comunicato che “*ad oggi non vi sono atti dai quali si possa evincere che l’anello idronico possa essere realizzato in tempi compatibili con quelli di realizzazione della CdSR*”, accertando definitivamente la necessità di adeguare il progetto per la realizzazione della Città della Salute, con particolare riguardo all’adeguamento delle modalità di prelievo e utilizzo delle acque;

**7. Modifiche progettuali per nuove esigenze sanitarie**

Alla luce del tempo trascorso e degli sviluppi scientifici e sanitari intercorsi, le Fondazioni hanno segnalato e richiesto alcuni adeguamenti al Progetto Preliminare per conformarsi alle mutate e nuove esigenze, intervenute nelle more della definizione dei contenziosi e della procedura.

Tali istanze sono state descritte e dettagliate nel Documento n. 20 a firma delle Fondazioni denominato “Relazione Sanitaria per la richiesta di modifiche al Progetto Preliminare per la Città della Salute e della Ricerca” allegato al presente Contratto.

ILSPA ha pertanto sottoposto al Concessionario nel corso di incontri tecnici, le suddette modifiche.

All’esito dei confronti tecnici il Concessionario, con nota del 10 dicembre 2019, ha dichiarato di accettare di eseguire l’intervento denominato “Ampliamento crioconservazione” in luogo dello stabulario (stralciato dall’oggetto del presente Contratto) a parità di costo e quindi in condizioni di equilibrio del piano economico finanziario inalterate.

Per le ulteriori richieste delle Fondazioni si fa riferimento al Documento n. 19 e alle disposizioni ivi contenute.

Il Concessionario prende atto, impregiudicati tutti i propri diritti, che ILSPA, con nota del 11 dicembre 2019, ha comunicato di riservarsi di realizzare lo stabulario - stralciato dal presente contratto - in un edificio limitrofo a Città della Salute e della Ricerca.

**8. La procedura di Amministrazione Straordinaria**

1. nelle more del completamento delle attività propedeutiche alla cessione delle aree destinate alla realizzazione di Città della Salute e della Ricerca, ad inizio 2018 la società mandataria del RTC aggiudicatario, Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA, ha presentato in data 08.01.2018 innanzi al Tribunale Civile di Roma una richiesta di concordato ai sensi dell'art. 161 comma 6, I.f. (C.P. 1/2018); il Tribunale adito, con decreto del 15.01.2018, ha nominato i Commissari Giudiziali ed ha assegnato termine alla società per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
2. successivamente, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 06.06.2018, Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria a norma dell’art.2, comma 2, del D.L. 347/03;
3. alla predetta procedura di Amministrazione Straordinaria è stata ammessa anche la Società INSO SISTEMI S.p.A., socia della Società di Progetto CISAR S.p.A. e partecipata da Condotte;
4. ILSPA, in relazione alle delineate vicende, ha richiesto parere all’ANAC
5. ANAC ha espresso il proprio parere comunicato a mezzo pec, in data 24/10/2018, ritenendo insussistenti le cause ostative alla sottoscrizione del Contratto, alla luce delle vicende della mandataria e socia di maggioranza della società di progetto;

**9- La consegna delle aree**

1. il Concessionario, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto ed a seguito delle attività di rilievo svolte in contraddittorio, prende a proprio carico le aree destinate alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca ed i relativi oneri di guardiania e di monitoraggio delle acque di falda – secondo quanto indicato nel tavolo di Monitoraggio del 29/01/2019. Il Concessionario condurrà i monitoraggi esclusivamente impiegando la rete piezometrica attiva presso le aree oggetto di consegna al momento della sottoscrizione del presente atto e secondo le modalità e frequenze oggi prescritte dagli Enti Competenti. In relazione al procedimento di bonifica delle aree (matrice terreno) il Concessionario prende altresì atto della conclusione del procedimento così come attestato dagli Enti tramite l’emissione dei distinti Certificati di Avvenuta Bonifica da questi emessi, **ritenendo non necessarie ulteriori verifiche**.
2. il Concessionario ha concordato con Milanosesto un primo programma parziale di consegna delle terre mancanti, fermo restando quanto previsto al successivo art. 12.2, a decorrere dalla data di consegna delle aree al Concessionario;
3. in data XX.XX.XXXX ILSPA e il Concessionario hanno sottoscritto il “Verbale sullo stato di Consistenza delle aree” redatto sulla base dei rilievi eseguiti in contraddittorio tra il Concessionario e Milanosesto, prima della consegna delle aree;

\* \* \* \* \* \*

1. la durata della concessione, la corresponsione del Contributo e dei Corrispettivi, l’offerta, le modifiche di cui al precedente punto jj), che riporta “ “jj) *il promotore prescelto ha accettato di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche intervenute in fase di approvazione del progetto*”, unitamente agli altri elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario costituiscono i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

# PARTE I – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

## Premesse e documenti contrattuali

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. I Documenti Contrattuali, sopra elencati, depositati presso il concedente e che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e si intendono qui integralmente richiamati.

## Definizioni

1. Tranne dove non viene diversamente specificato, i termini indicati nel presente articolo, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

***Aree*** indica le aree oggetto di intervento e di proprietà della Fondazione IRCSS Istituto Neurologico “Carlo Besta” e della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, come indicate nell'allegato Documento [1];

***Area ATS1*** indica la parte delle **Aree** oggetto di intervento, come delimitata al Documento 1 costituita dai Lotti 1, 2, 3, 4;

***Area ATS2*** indica la parte delle **Aree** oggetto di intervento, come delimitata al Documento 1 costituita dal Lotto cd. RFI;

***Attivazione*** indica specificatamente le pulizie di fondo e le sistemazioni di dettaglio che il concessionario dovrà effettuare al fine della piena funzionalità e utilizzabilità delle Opere;

***Arredi e Attrezzature*** indica gli arredi e le attrezzature forniti ad onere e cura del concessionario così come descritte nella Documentazione progettuale e nell’Offerta del concessionario;

***Autorizzazioni*** indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e quant’altro sia necessario od opportuno per la realizzazione delle Opere o per la prestazione dei Servizi no-core e Commerciali, qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;

***Bando di gara*** indica il bando che Infrastrutture Lombarde S.p.A. ha pubblicato ai sensi del Codice e del Regolamento per l’affidamento della Concessione;

***Certificato di collaudo*** indica il certificato di collaudo dell’opera emesso, ai sensi dell’art. 141 del Codice, all’esito positivo del Collaudo;

***Certificato di ultimazione dei lavori*** indica il certificato attestante l’ultimazione dei lavori di cui all’art. 199 del Regolamento;

***Città della Salute*** indica la Città della Salute e della Ricerca, sede della Fondazione IRCSS Istituto Neurologico “Carlo Besta” e della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, come meglio descritto nello Studio di Fattibilità;

***Clausola T&T***, indica la clausola con la quale il concedente ed il concessionario si impegnano ad assicurare la tracciabilità e la trasparenza nell’ambito del loro rapporto contrattuale, anche rispetto alla *Filiera dei subcontratti;*

***Codice*** indica il d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e successive modifiche e integrazioni;

***Collaudo*** indica il collaudo delle Opere risultante dal certificato provvisorio di collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 141 del Codice;

***Comitato di Vigilanza*** indica l’organo composto dal:

* Presidente della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” (Fondazione Besta) e dal Presidente della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Fondazione INT), che a turno lo presiedono,
* il Direttore Generale della Fondazione Besta (o suo delegato) e il Direttore Generale della Fondazione INT (o suo delegato);
* 3 (tre) componenti nominati dal concessionario.

Alle riunioni del Comitato di Vigilanza partecipano il Responsabile della Concessione e il Referente del concessionario.

Sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo, alle riunioni del Comitato di Vigilanza partecipa un componente nominato da Infrastrutture Lombarde S.p.A.. Al Comitato spettano le funzioni individuate dal presente Contratto;

***Concedente*** o ***Enti Concedenti*** o ***Ente Concedente*** indica:

* Infrastrutture Lombarde S.p.A. con sede legale in Milano, via Pola n. 12/14, C.F. 04119220962, nella persona del Direttore Generale *pro-tempore* e i suoi successori o aventi causa fino alla emissione del certificato provvisorio di Collaudo;
* FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO “CARLO BESTA”, con sede legale in Milano, via G. Celoria 11, C.F. 01668320151 P.I. 04376340156, in persona del Presidente pro tempore, nonché i suoi successori o aventi causa, dalla data di emissione del Certificato di collaudo;
* FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, con sede legale in via G. Venezian 1 - 20133 Milano C.F./ 80018230153 P.I. 04376350155, in persona del Presidente pro tempore, nonché i suoi successori o aventi causa, dalla data di emissione del Certificato di collaudo;

***Concessionario*** o ***Società di progetto*** indica la società di progetto Città Salute Ricerca Milano S.p.A. (in breve **Cisar Milano S.p.A**.), partecipata dai soggetti Società Italiana Per Condotte D’acqua S.p.A., Inso Sistemi Per Le Infrastrutture Sociali S.p.A., Italiana Costruzioni S.p.A., Zephiro S.p.A., nelle proporzioni indicate in sede di Offerta, ai sensi dell’articolo 156 del Codice, subentrata all’aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di concessionario;

***Concessione*** indica la concessione di lavori pubblici relativa al presente intervento, così come disciplinata dalla presente Convenzione;

***Consegna delle Aree*** indica il momento in cui il concedente immette il concessionario nel possesso delle Aree interessate dalle Opere, mediante la redazione dei verbali di consegna;

***Consegna dei lavori*** indica il momento in cui il concessionario viene autorizzato a procedere ai fini della realizzazione delle Opere oggetto di concessione, mediante la redazione dei Verbali di Consegna di cui all’art. 154 del Regolamento;

***Contributo*** indica il contributo pubblico riconosciuto al concessionario a titolo di prezzo ex art. 143, comma 4, del Codice ai sensi dell’art. 7.2della presente Convenzione;

***Convenzione*** o ***Contratto*** indica la presente Convenzione ed i Documenti contrattuali, le dichiarazioni rese in sede di gara, l’offerta nei quali sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti ed avente ad oggetto le prestazioni del concessionario nell’ambito del rapporto concessorio;

***Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione*** *(CSE)* indica il soggetto individuato dal concessionario ed incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nonché di quelli previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso D.lgs., ancorché emanati successivamente alla stipula della presente Convenzione;

***Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione*** *(CSP)* indica il soggetto individuato dal concessionario ed incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nonché di quelli previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso D.lgs., ancorché emanati successivamente alla stipula della presente Convenzione;

***Corrispettivi*** indica complessivamente i corrispettivi da riconoscere al concessionario, costituiti dal Corrispettivo di Disponibilità e dal Corrispettivo per i Servizi no-core ai sensi dell’art. 7.3 della presente Convenzione;

***Corrispettivo di Disponibilità*** indica il corrispettivo per la disponibilità delle aree da corrispondere al concessionario, ai sensi dell’art. 7.3.1 della presente Convenzione e del Documento [6] della stessa, composto dal Corrispettivo per la disponibilità delle Opere e dal Corrispettivo integrativo per la manutenzione programmata che il concessionario svolgerà sulle Opere per tutta la durata della Concessione;

***Corrispettivo per i Servizi no-core*** indica il corrispettivo per i servizi no-core, da corrispondere al concessionario ai sensi dell’art. 7.3.2 della presente Convenzione e del Disciplinare di gestione;

***Cronoprogramma*** indica il programma di cui al Documento [3] della presente Convenzione contenente l’indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione delle Opere fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l’ottenimento, anche mediante l’indizione di apposita conferenza di servizi, di permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni preordinati alla corretta e compiuta realizzazione delle Opere ed alla regolare prestazione dei Servizi;

***Cronoprogramma di Sintesi*** indica il programma che deve essere redatto ai sensi del Capitolato Speciale di Project Control di cui al Documento [4] - Sezione Terza;

***Cronoprogramma di Ingegneria di Dettaglio*** indica il programma che deve essere redatto secondo le modalità e le tempistiche di cui all’art. 13 del presente Contratto, ai sensi del Capitolato Speciale di Project Control di cui al Documento [4] - Sezione Terza;

***Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori*** indica il documento del Progetto Esecutivo contenente la pianificazione delle lavorazioni ai sensi dell’art. 40 del Regolamento, redatto secondo le modalità e le tempistiche di cui all’art. 13 del presente Contratto, ai sensi del Capitolato Speciale di Project Control di cui al Documento [4] - Sezione Terza;

***Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio*** indica il programma che il concessionario deve presentare prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Regolamento, redatto secondo le modalità e le tempistiche di cui all’art. 13 del presente Contratto, ai sensi del Capitolato Speciale di Project Control di cui al Documento [4] - Sezione Terza;

***Direzione Lavori*** indica l’ufficio individuato dal concessionario ed incaricato di svolgere direttamente i compiti di ingerenza, vigilanza e cooperazione nella fase di esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento in quanto compatibili;

***Disciplinare di gestione*** indica il Documento [5] della presente Convenzione, costituito dai capitolati relativi ai Servizi, nel quale sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione;

***Documentazione progettuale*** indica nel complesso, lo Studio di Fattibilità di cui all’art. 14 del D.P.R. 207/2010, il Progetto preliminare, il Progetto definitivo ed il Progetto esecutivo di cui all’art. 93, commi 3, 4 e 5, del Codice, nonché le modifiche che dovessero essere apportate a questi ultimi nel corso della durata della Concessione, a seconda della fase di esecuzione del presente Contratto;

***Documenti contrattuali***indica i documenti elencati in calce all’Indice del presente Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale;

***Equilibrio Economico-Finanziario*** indica l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti, della realizzazione e della gestione delle Opere, come definito nell’offerta aggiudicataria (Offerta del concessionario) e confermato nel presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 143, comma 8, del Codice, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico-Finanziario contenuto nell’offerta aggiudicataria (Offerta del concessionario) e confermati nel presente contratto, come di volta in volta eventualmente aggiornato a seguito di procedura di revisione, e rappresentato dagli Indicatori di Equilibrio della Concessione;

***Filiera dei subcontratti,*** indica la successione dei ***Subcontratti*** a partire da quello affidato dal concessionarioad altro operatore economico;

***Finanziatori*** indica gli istituti di credito e/o gli altri finanziatori nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, della società di progetto ai fini della realizzazione delle Opere;

***Forza Maggiore*** indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevista o imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l’adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

1. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il concedente, le Fondazioni, il concessionario, ovvero l’affidatario di lavori o Servizi oggetto della presente Convenzione;
2. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
3. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
4. fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
5. epidemie e contagi;
6. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al concedente, alle Fondazioni, al concessionario o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della presente Convenzione;
7. impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento;
8. ritrovamento di reperti archeologici;

***Fondazioni*** indica la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” (di seguito, per brevità, **Fondazione Besta**) e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (di seguito, per brevità **Fondazione INT**) nonché i loro successori o aventi causa;

***Gestione***indica la Gestione da parte del concessionario dei Servizi dalla data di Collaudo o dalla data di Presa in consegna anticipata delle Opere;

***Indicatori di Equilibrio*** indicano DSCR medio (ovvero il valore medio del *Debt Service Cover Ratio*), TIR (Tasso Interno di Rendimento) di progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di progetto, TIR del socio (o dell’*Equity*) e il WACC (Costo medio ponderato del capitale) complessivamente considerati e rappresentativi dell’Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, come definiti nello Studio di Fattibilità e risultanti dall’Offerta del concessionario;

***Modello economico-finanziario*** indica il programma informatico, elaborato dal concessionario e verificato dal concedente, preordinato alla rilevazione degli Indicatori di Equilibrio e delle previsioni dei flussi di cassa, di conto economico e stato patrimoniale del concessionario, sia durante la fase di costruzione, sia durante la fase di gestione. Esso è elaborato sulla base dei presupposti del Piano Economico-Finanziario, come di volta in volta eventualmente modificato, integrato o aggiornato ai sensi della presente Convenzione e dei Documenti contrattuali;

***Offerta*** indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dal concessionario in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis* di gara, sulla base del quale è stata aggiudicata la presente Concessione e che costituisce l’oggetto del presente contratto;

***Opere*** indica le opere relative alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca, così come descritte nella Documentazione progettuale e nell’Offerta del concessionario;

***Osservatorio*** indica l’Osservatorio dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 7 del Codice;

***Parti*** indica il concedente, le Fondazioni e il concessionario unitamente considerati;

***Periodo di Concessione*** indica il periodo corrispondente alla durata del presente Contratto;

***Piano Economico-Finanziario*** indica l’elaborato d’Offerta contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione delle Opere per l’arco temporale di durata della concessione, asseverato da Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.C., e i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

***Presa in consegna anticipata delle Opere*** indica il momento in cui le Fondazioni, qualora sussistano i presupposti previsti dal Codice e dal Regolamento e secondo quanto specificato nel presente Contratto, potranno utilizzare le Opere realizzate in condizioni di piena operatività e sicurezza, prima che intervenga il Collaudo;

**Progetto definitivo di 1^ fase** indica uno stato di Progetto aggiornato, in funzione del tempo trascorso dalla data di offerta ad oggi, delle approvazioni nel frattempo intervenute, delle modifiche richieste dalle Fondazioni e delle necessarie integrazioni progettuali conseguenti la mancata realizzazione dell’anello idronico, secondo le prescrizioni indicate al Documento n. 19;

***Progetto definitivo*** indica il progetto di cui all’art. 93, quarto comma del Codice e di cui alla sez. III del capo I del titolo II della parte II del Regolamento, che il concessionario è tenuto a predisporre secondo le modalità e nei termini stabiliti nel presente contratto;

***Progetto esecutivo*** indica il progetto di cui all’art. 93, quinto comma del Codice e di cui alla sezione IV del capo I del titolo II della parte II del Regolamento, che il concessionario è tenuto a predisporre;

***Progetto preliminare*** indica il progetto di cui all’art. 93, terzo comma del Codice e di cui alla sezione II del capo I del titolo II della parte II del Regolamento, predisposto dal concessionario, così come modificato a seguito dell’approvazione dello stesso ai sensi dell’art. 153, comma 3 del Codice;

***Protocollo d’intesa per la tutela della legalità nel settore degli Appalti Pubblici*** indica il Documento Contrattuale di cui al Documento [11] sottoscritto tra Prefettura di Milano, Regione Lombardia, Assimpredil Ance, ILSPA e Ferrovie Nord Milano S.p.A. contenente fondamentali prescrizioni al fine di garantire all’interno dei cantieri di propria pertinenza i massimi livelli di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché di contrastare possibili infiltrazioni criminali. il documento indica altresì, l’allegato “Istruzioni operative sulle modalità di attuazione del Protocollo” incluso nel medesimo indice documentale;

***Protocollo di Intenti sulla Regolarità e sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro*** indica il Documento Contrattuale di cui al Documento [12] sottoscritto tra Infrastrutture Lombarde S.p.A., Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, contenente fondamentali prescrizioni al fine di garantire all’interno dei cantieri il rigoroso rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo stesso, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

***Referente del concessionario*** indica il soggetto designato dal concessionario con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile del Procedimento e con il Responsabile della Concessione;

***Regolamento*** indica il regolamento di attuazione del Codice di cui al d.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;

***Responsabile del Procedimento*** indica il Responsabile Unico del procedimento (RUP), nominato dal concedente [*i.e. ILSPA sino alla data di emissione del certificato di Collaudo; Fondazione Besta e Fondazione INT successivamente a tale data*], cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento;

***Responsabile della Concessione***indica il soggetto designato congiuntamente dalla Fondazione IRCSS Istituto Neurologico “Carlo Besta” e dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori con il compito di svolgere l'attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo tecnico-contabile sulla gestione dei Servizi, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento; il Responsabile della Concessione assume il ruolo di RUP a far data dall’emissione del Certificato di collaudo;

***Responsabile dei lavori*** indica il soggetto individuato dal Concessionario ed incaricato dei compiti di cui all’art. 90 D.Lgs 81/2008;

***Servizi*** indica congiuntamente i Servizi no-core, i Servizi Commerciali e i Servizi Aggiuntivi, come meglio specificati nel Disciplinare di gestione, erogati dal concessionario presso la Città della Salute;

***Servizi Aggiuntivi*** indica gli eventuali servizi commerciali, ulteriori e complementari proposti dal concessionario e specificati in sede di Offerta;

***Servizi Commerciali*** indica i servizi identificati come tali nella presente Convenzione; a titolo esemplificativo e non esaustivo vi rientrano la locazione di spazi ad uso commerciale e/o la gestione diretta e/o indiretta di attività commerciali come specificati nell’Offerta;

***Servizi no-core*** indica i servizi di supporto all’attività sanitaria identificati come tali nella presente Convenzione e nel Disciplinare di gestione di cui al Documento [5];

***Studio di Fattibilità*** indica lo Studio di Fattibilità predisposto dal concedente e posto a base della gara di concessione congiuntamente alla restante documentazione di gara;

***Subappalto nella esecuzione dei lavori***, indica un ***Subcontratto,*** che qualsiasi impresa, incaricata dal concessionario o dalla Società costituita dai suoi Soci ai sensi dell’art. 156 del Codice, stipula con un altro operatore economico, rientrante nella definizione data dall’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e avente per oggetto l’esecuzione dei lavori, per il quale è necessaria l’autorizzazione e la certificazione antimafia del subappaltatore nei limiti e con le modalità definite dal ***Codice,*** dalle norme antimafia e dal presente Contratto;

***Subappalto nella esecuzione dei servizi,*** indica un ***Subcontratto,*** che qualsiasi impresa, incaricata dal concessionario o dalla Società costituita dai suoi Soci ai sensi dell’art. 156 del Codice stipula con un altro operatore economico, rientrante nella definizione data dall’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e avente per oggetto l’esecuzione di servizi *no core*, per il quale è necessaria la autorizzazione del concedente e la certificazione antimafia del subappaltatore nei limiti e con le modalità definite dal ***Codice,*** dalle norme antimafia e dal presente Contratto;

***Subcontratto,*** indica il contratto che il concessionario o la Società costituita ai sensi dell’art. 156 del Codice o un **Subcontraente**, a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, stipula con un altro operatore economico per l’esecuzione del **Contratto;**

***Ultimazione dei lavori*** indica il momento in cui sono ultimate le Opere, mediante redazione del Certificato di ultimazione dei lavori;

***Verbale di Consegna*** indica il verbale di Consegna dei lavori da cui decorre il termine per l’ultimazione dei lavori;

***Verbale sullo stato di consistenza delle aree*** *[Documento 17]* indica il verbale sottoscritto dalle Parti e allegato al presente Contratto.

1. Tranne dove non viene diversamente previsto, ai termini della presente Convenzione si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, commi 3 e 4 del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

## Norme applicabili (o di riferimento) - Interpretazione

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Al presente contratto si applicano tutte le disposizioni di legge espressamente richiamate nel testo, nella documentazione di gara, oltre alle disposizioni del Codice, del Regolamento e quelle emanate dalla Regione Lombardia in materia, nonché la normativa dell’Unione europea applicabile al tempo dell’aggiudicazione della concessione.
3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei Documenti contrattuali, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la migliore e ottimale realizzazione delle Opere e gestione dei Servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

## Oggetto del contratto

1. Il presente Contratto ha ad oggetto:
2. la predisposizione del Progetto definitivo di 1^ fase, del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo relativi ai lavori di realizzazione delle Opere relative alla Città della Salute ai sensi dell’art. 93, quarto e quinto comma del Codice e di cui alle sezioni III e IV, del capo I, del titolo II, della parte II, del Regolamento;
3. ogni analisi o attività connessa alla progettazione (ivi compresa l’acquisizione di autorizzazioni e pareri) e alla eventuale revisione della stessa;
4. la realizzazione delle Opere e la fornitura di Arredi e Attrezzature in conformità al Progetto esecutivo e secondo la perfetta regola dell’arte;
5. la manutenzione ordinaria e programmata delle Opere e la manutenzione e i rinnovi di Arredi e Attrezzature di cui al Progetto esecutivo, come indicato al Documento [5];
6. il diritto di gestire e sfruttare economicamente i Servizi per tutta la durata della Concessione.

Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel presente Contratto o nei Documenti contrattuali, con particolare riferimento a quelli di carattere sanitario.

Il tutto in conformità alle previsioni di cui alla presente Convenzione, ai Documenti contrattuali ed alla documentazione tecnica e progettuale posta a base di gara.

2. Quanto sopra esposto viene meglio descritto nella Documentazione progettuale nonché nel Progetto preliminare contenuto nell’Offerta, e nei rapporti di verifica presentati dai verificatori con relative prescrizioni da integrare nel progetto definitivo allegata al presente Contratto come integrata dalle modifiche di cui al punto jj) della premessa. Con specifico riferimento ai lavori oggetto della presente Concessione, si precisa che il relativo importo, risultante dall’Offerta, è da intendersi fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto nella presente Convenzione.

3. Tutta la documentazione tecnica correlata alla esecuzione del presente Contratto così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal concedente e dal concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza del Contratto, è e resterà di esclusiva proprietà di ILSPA e/o delle Fondazioni.

4. Il concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate al presente Contratto.

5. Il concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il concedente e le Fondazioni contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della presente Convezione.

6. In ogni caso, sono a carico del concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.

7. Il concedente e le Fondazioni restano estranei ai rapporti tra il concessionario ed i titolari o concessionari di tali opere ed alle eventuali controversie tra di loro.

## Durata del contratto

1. Il presente Contratto ha una durata pari a **324 mesi**, al netto dei tempi occorrenti per le procedure di verifica ed approvazione delle fasi progettuali da parte di tutti gli Enti competenti, come disciplinate dal presente contratto.
2. La durata decorre dalla data dell’Ordine di Servizio, che verrà comunque trasmesso entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto fatti salvi i casi di proroga disciplinati nei successivi articoli.

## Società di progetto

### Società di progetto

1. Il concessionario, dato atto al concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipulazione della presente Convenzione, dichiara e garantisce quanto segue:
2. il concessionario è una società validamente costituita come società di progetto ai sensi dell’articolo 156 del Codice ed ha un capitale sociale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) interamente sottoscritto e versato nella misura minima del 25% (venticinque per cento), nel rispetto della normativa vigente, e versato per la restante quota in misura sempre congrua allo svolgimento dell’attività sociale;
3. la partecipazione al capitale sociale della Società di progetto è così suddivisa tra i suoi soci:
* Società Italiana Per Condotte d’Acqua - Società per azioni" Euro 2.000.000,00;
* INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A. Euro 1.500.000,00
* ITALIANA COSTRUZIONI Società per Azioni Euro 1.000.000,00
* ZEPHYRO S.p.A. Euro 500.000,00
1. il concessionario ha trasmesso al concedente il testo dello statuto vigente;
2. la presente Convenzione costituisce per il concessionario fonte di obbligazioni per il medesimo vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni;
3. il concessionario è dotato di ogni potere ed autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione ed adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
4. fermo quanto precisato al punto 7 delle Premesse, il concessionario si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non essendo in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5. non è pendente alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del concessionario e di ciascuno dei soci del concessionario, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
6. il concessionario, al momento della stipula della presente Convenzione e per tutta la durata della Concessione, è e sarà in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e licenze necessarie o comunque opportune in relazione allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di concessionario;
7. la sottoscrizione della presente Convenzione e di ogni altro atto o contratto ad essa collegato e l’adempimento delle obbligazioni da essi derivanti non sono in contrasto con obbligazioni contrattuali in essere, leggi o con atti aventi forza di legge che siano comunque vincolanti per il concessionario e per ciascuno dei soci del concessionario o su di essi destinati a produrre effetti nonché con eventuali provvedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali cui gli stessi siano soggetti.
8. Il concessionario si impegna altresì:
9. a trasmettere al concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua approvazione da parte dell’assemblea, il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato di gruppo;
10. a consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua sottoscrizione, copia del contratto di finanziamento stipulato dalla Società di progetto con gli Enti finanziatori e dei suoi allegati, incluso il relativo piano economico-finanziario.

### **Mutamento della compagine sociale della Società di progetto**

1. È consentito il mutamento della compagine sociale della Società di progetto nel rispetto della normativa applicabile. Resta inteso che la modifica soggettiva della compagine sociale della Società di progetto - a seguito di ristrutturazioni societarie, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza - dovrà essere previamente autorizzata da parte degli Enti concedenti, verificata la sussistenza dei requisiti qualitativi e di qualificazione stabiliti in sede di procedura di selezione. In ogni caso tale mutamento non deve comportare modifiche al contratto.
2. In ogni caso:
3. i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, salvo quanto previsto dalla successiva lett. d), sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di progetto ed a garantire il buon adempimento degli obblighi di quest’ultima, sino alla data di emissione del Certificato di collaudo delle Opere, conformemente a quanto previsto dall’art. 156, comma 3 del Codice;
4. successivamente all’emissione del Certificato di collaudo delle Opere, il trasferimento delle partecipazioni sociali nonché ogni altra operazione che impatti sull’assetto societario della Società di progetto è sempre possibile, previo necessario gradimento del concedente, che potrà essere negato a fronte della riscontrata insussistenza e/o diminuzione dei requisiti di onorabilità, consistenza e solidità patrimoniale nonché di professionalità ed affidabilità dei soci subentranti rispetto ai soci cedenti, così come richiesti ai fini dell’aggiudicazione della concessione e come di volta in volta necessari per legge ed ai sensi della presente Convenzione. A tal fine, il concessionario, pena l’inefficacia di tali mutamenti, dovrà comunicare per iscritto al concedente siffatti mutamenti societari almeno 180 (centottanta) giorni prima della data prevista per essi, indicando il nominativo dei nuovi soggetti subentranti e producendo tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra in capo ai nuovi soci, ai fini della preventiva autorizzazione;
5. l’ingresso nel capitale sociale della Società di progetto da parte di un nuovo socio è sempre ammesso, laddove avvenga al fine di sostituire un socio della Società di progetto, diverso dal socio di maggioranza, che sia stato sottoposto a procedura fallimentare. Anche in tale eventualità, il soggetto subentrante indicato dal concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di cui sopra e di gradimento del concedente e delle Fondazioni;
6. in relazione alle circostanze previste dal punto 8 delle Premesse, le operazioni societarie e commerciali relative alla Mandataria, ove comportanti una sostituzione della stessa con altro operatore subentrante all’interno della Società di progetto, per produrre i loro effetti sulla concessione dovranno essere autorizzate da parte degli Enti concedenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti qualitativi e di qualificazione stabiliti in sede di procedura di selezione, sempre che tale mutamento non comporti modifiche al contratto. Vertendo la Società INSO nelle medesime condizioni della Mandataria della Società di Progetto, qualora le suddette vicende si verifichino in capo alla Mandante INSO si applicherà la disciplina normativa e contrattuale di cui al presente Contratto e la medesima procedura.
7. Al di fuori dei casi di cui alle precedenti lett. a), b), c) e d), il concedente prende atto della facoltà che è concessa dal Codice a banche e ad altri investitori istituzionali, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, di entrare nella, e uscire dalla, compagine azionaria della Società di progetto, previa comunicazione al concedente e alle Fondazioni, pena l’inefficacia di tali mutamenti, almeno 180 (centottanta) giorni prima dalla data prevista per il perfezionamento di tali atti.
8. Nelle ipotesi, consentite dal Codice, di cessione di quote/azioni della Società di progetto trovano applicazione le norme e le formalità previste specificamente dal Codice civile per il tipo di società all’uopo costituita, fermi restando i limiti di cui sopra e previa comunicazione al concedente e alle Fondazioni e gradimento degli stessi.
9. In ogni caso e nei limiti di cui sopra, la cessione di partecipazioni qualificate nel capitale del concessionario, da intendersi come quelle partecipazioni che conferiscono al socio titolare una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20% (venti percento) ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25% (venticinque) per cento della Società di progetto, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria, quale a titolo meramente esemplificativo, cessione di partecipazioni sociali, fusione, scissione, trasformazione, aumento e riduzione del capitale, cessione di azienda, sono subordinate all’autorizzazione preventiva del concedente e delle Fondazioni, che non potrà essere irragionevolmente negata, in relazione alla sussistenza ovvero al mantenimento dei requisiti di onorabilità, consistenza e solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità dei soggetti che per effetto delle predette operazioni detengono il controllo del concessionario.
10. Non è ammessa la cessione del Contratto.

### **Responsabilità solidale dei soci**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 156 comma 3 del Codice, i soci della Società di progetto restano solidalmente responsabili con la stessa nei confronti del concedente per l’eventuale rimborso del Contributo percepito, secondo le modalità di cui al successivo articolo7.2, salvo che la Società di progetto fornisca al concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal concedente ai sensi del successivo articolo7.2, liberando in tal modo i soci.
2. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di Collaudo.
3. In relazione alle circostanze previste dal punto 8 delle Premesse, le Parti convengono che, in caso di sostituzione della Mandataria con altro operatore subentrante, quest’ultimo rimarrà obbligato in solido in luogo della Mandataria. E così rispetto ad ogni altra obbligazione scaturente dalla concessione.

## Condizioni economico-finanziarie

L’importo complessivo dell’investimento avente ad oggetto il Contratto di Concessione di costruzione e gestione della Città della Salute e della Ricerca ammonta ad Euro 283.456.218,79 oltre IVA.

### Condizioni di garanzia per l’equilibrio economico-finanziario

1. Le Parti danno atto e riconoscono che l’Equilibrio Economico-Finanziario è assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario e sintetizzati negli Indicatori di Equilibrio della Concessione così come risultanti dal Piano Economico-Finanziario.
2. In conformità al disposto dell’art. 143 del Codice, a titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte nella presente Convenzione, al concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente i Servizi no-core per tutta la durata della Convenzione, ricevendo a fronte di tale gestione, con cadenza trimestrale, secondo quanto previsto nel Piano Economico-Finanziario, un corrispettivo costituito da due componenti, il Corrispettivo di Disponibilità e il Corrispettivo per i Servizi no-core, come specificati nella presente Convenzione, da corrispondersi in via posticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura relativa al trimestre di riferimento.
3. Al concessionario viene, altresì, attribuito il diritto di sfruttare economicamente le aree a destinazione commerciale (Servizi commerciali) nonché la gestione degli eventuali Servizi aggiuntivi, come individuati dalla Documentazione progettuale e nell’Offerta del concessionario. Le eventuali modifiche nelle condizioni di espletamento dei servizi commerciali previsti in Contratto, decise ed apportate dal Concessionario previo gradimento del Concedente, non determinano una revisione del Piano Economico Finanziario. Il diritto di gestione, conformemente a quanto previsto dall’art. 143, comma 4 del Codice, è accompagnato dalla corresponsione di un Contributo (Prezzo).

### Contributo in corso d’opera

1. A titolo di prezzo ex articolo 143, comma 4 del Codice, il Concedente si impegna a corrispondere in corso d’opera al Concessionario una somma pari ad euro 268.372.517,14 (IVA inclusa) corrispondenti a Euro 243.975.015,59 (IVA esclusa). Tale importo non è soggetto al meccanismo di adeguamento previsto al successivo art. 7.4.
2. Il prezzo di cui al comma precedente sarà corrisposto in corso d’opera in base all’avanzamento delle attività nella misura pari al 90% (novanta per cento) del valore delle spese tecniche e delle opere realizzate secondo quanto risultante dagli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) fino alla concorrenza dell’importo di cui al comma precedente, conformemente a quanto previsto nel Piano Economico-Finanziario.
3. In particolare, quanto alle spese tecniche, il prezzo sarà corrisposto nella misura pari al 90% (novanta per cento) del valore delle spese tecniche, conformemente a quanto indicato nel Piano Economico-Finanziario, secondo le seguenti modalità:
	1. all’approvazione del Progetto definitivo di 1^ fase – (30% del valore del PD) pari ad euro 1.035.300,00;
	2. alla consegna del Progetto Definitivo – (30% del valore del PD) pari ad euro 1.035.300,00;
	3. all’approvazione del Progetto Definitivo – (40% del valore del PD) pari ad euro 1.380.400,00;
	4. all’approvazione del Progetto Esecutivo - pari ad Euro 3.068.000,00, con la precisazione che all’approvazione del Progetto Esecutivo Stralcio sarà corrisposta la quota parte corrispondente all’effettivo valore delle opere progettate;
	5. per la restante quota delle spese tecniche come risultante dai SAL, incrementando in misura proporzionale il valore del SAL;
	6. conformemente a quanto previsto nel Piano Economico-Finanziario.
4. Quanto ai lavori, il prezzo sarà corrisposto nella misura pari al 90% (novanta per cento) del valore delle opere realizzate secondo quanto risultante dagli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL). Con cadenza mensile, la Direzione dei Lavori trasmette il SAL al Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento, entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione, ove nulla osti, provvederà ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori e ad emettere il relativo certificato di pagamento. Ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 207/2010, nel certificato di pagamento dei Lavori verrà operata una ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavori, da liquidarsi - nulla ostando - in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del Collaudo Provvisorio, ove gli Enti competenti non abbiano comunicato a ILSPA, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, eventuali inadempienze.
5. L’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all’acquisizione, da parte di ILSPA, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell’Appaltatore e dei subappaltatori, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subappaltatori e inviata agli indirizzi mail: certificati@ilspa.it e/o all’indirizzo certificati@ariaspa.it

L’emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all’acquisizione delle fatture quietanzate dei subappaltatori.

A tal riguardo, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute effettuate.

1. A seguito del ricevimento del Certificato di Pagamento il concessionario emetterà la relativa fattura. Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ILSPA ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii.

Il Codice Univoco Ufficio di Infrastrutture Lombarde S.p.A. è **UF9ZG2**.

1. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 per i subappalti.
2. Il mandato di pagamento sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
3. I pagamenti, a prescindere dalle modalità e dai termini di corresponsione, saranno in ogni caso condizionati al rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione con riferimento ai lavori.

### Corrispettivo di Disponibilità e Corrispettivo per i Servizi no-core

#### **Corrispettivo di Disponibilità (Corrispettivo per la disponibilità delle Opere e Corrispettivo integrativo per la manutenzione programmata)**

1. Con decorrenza dal Collaudo o, se antecedente, dalla data di Presa in consegna anticipata delle Opere, le Fondazioni corrisponderanno al concessionario, con cadenza trimestrale, un Corrispettivo per la disponibilità delle Opere pari all’importo di cui alla tabella che segue, oltre IVA applicabile nella misura di legge. L’importo di cui alla tabella è espresso al 1° gennaio 2013, al netto dell’IVA applicabile nella misura di legge.



1. Con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo alla data di Collaudo o di Presa in consegna anticipata delle Opere, le Fondazioni corrisponderanno al concessionario, con cadenza trimestrale, un Corrispettivo integrativo per la manutenzione programmata secondo quanto indicato nel Piano Economico-Finanziario (al netto dell’IVA applicabile nella misura di legge, importi al 1° gennaio 2013).
2. Il Corrispettivo di Disponibilità sarà corrisposto dal concedente nella misura di volta in volta maturata ai sensi della presente Convenzione, indipendentemente da qualsiasi sospensione o altra vicenda afferente ai Servizi no-core, fatte salve, in ogni caso, le fattispecie di cessazione anticipata della presente Convenzione per le cause ivi tipizzate, come previsto agli articoli 32, 33 e 35 del presente Contratto.
3. Il Corrispettivo di Disponibilità potrà essere oggetto di rettifica secondo le modalità e nei tempi indicati nel Documento [6] della presente Convenzione, nel rispetto dei criteri di allocazione dei rischi sanciti dal D.lgs. 163/2006 e delle disposizioni euro-unitarie applicabili al tempo della presentazione dell’offerta.
4. Le Fondazioni si impegnano ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione per tutta la durata della presente Convenzione le somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti relativi al Corrispettivo di Disponibilità.
5. I pagamenti relativi al Corrispettivo di Disponibilità saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle singole fatture.
6. Entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di ciascun trimestre il concessionario invierà al concedente un verbale con la determinazione del Corrispettivo di Disponibilità per il trimestre di riferimento, riportante le informazioni di cui al Documento [6] del presente Contratto. Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione del verbale di cui sopra, il concedente esaminerà quanto trasmesso. Qualora il concedente non richieda chiarimenti o sollevi eccezioni sulla determinazione del Corrispettivo di Disponibilità contenuto nel verbale entro il termine di cui sopra, il relativo corrispettivo sarà comunque liquidato salvo successivo conguaglio per le sole ipotesi di oggettivi errori di calcolo o erronea applicazione dei drivers indicati nella Tabella di seguito riportata al punto 7.3.2 numero 3.

Nel caso in cui il concedente richieda eventuali chiarimenti circa le determinazioni del concessionario e/o sollevi eccezioni, le Parti avranno un periodo di ulteriori 15 (quindici) giorni per avviare bonariamente in contraddittorio la rideterminazione dell’importo del Corrispettivo di Disponibilità. Nel caso in cui non si trovi l’accordo nei successivi 30 (trenta) giorni la questione sarà risolta secondo quanto previsto all’articolo 38.1 della Convenzione.

#### **Corrispettivo per i Servizi no-core**

1. A titolo di remunerazione per l’erogazione dei Servizi no-core, le Fondazioni corrisponderanno al concessionario, con cadenza trimestrale posticipata, un corrispettivo determinato secondo quanto indicato nei successivi paragrafi, sulla base delle prestazioni di cui al Disciplinare di gestione (Documento [5] di cui alla presente Convenzione).
2. Il corrispettivo è dato dalla somma dei pagamenti da effettuarsi in relazione ai singoli Servizi no-core, come disciplinato nella presente Convenzione e nei Documenti contrattuali, in funzione dei volumi e della qualità delle prestazioni effettivamente erogate, tenuto conto delle eventuali penalità applicate. All’uopo saranno emesse singole fatture in relazione agli specifici servizi resi separatamente per ciascuna delle due Fondazioni.
3. Gli importi di cui alla Tabella che segue sono espressi al 1° gennaio 2013.



1. Il Corrispettivo sarà corrisposto a far data dal Collaudo o, se antecedente, dalla data di Presa in consegna anticipata delle Opere, secondo le tempistiche di avvio della Gestione di cui al Cronoprogramma, in funzione dei volumi e delle prestazioni effettivamente erogate, per tutta la durata di validità del presente Contratto.
2. Entro 20 (venti) giorni dalla data di scadenza di ogni trimestre, e pertanto entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio, il concessionario fornirà al concedente una relazione con l’indicazione della tipologia di Servizi no-core prestati, delle quantità a consuntivo fornite/prestate, dell’importo dovuto con riferimento a ciascuno di questi sulla base di quanto previsto nel Disciplinare di Gestione di cui al Documento [5] e del Piano economico-finanziario, e l’indicazione del conseguente importo dovuto a titolo di Corrispettivo per i Servizi no-core. A tal fine, i dati relativi ai Servizi no-core, ove di competenza, dovranno essere comunicati dalle Fondazioni al concessionario in linea con quanto previsto nel Disciplinare di gestione e, in ogni caso, entro e non oltre 10 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dall’avvenuta ricezione della relazione di cui al precedente comma, le Fondazioni potranno chiedere in ogni caso eventuali chiarimenti circa le determinazioni del concessionario e/o sollevare eccezioni. In tale ultimo caso, le Fondazioni ed il concessionario avranno un periodo di ulteriori 30 (trenta) giorni per rideterminare bonariamente in contraddittorio l’esatto importo del Corrispettivo per i Servizi no-core relativi al trimestre di riferimento. Qualora le Fondazioni non richiedano chiarimenti o non sollevino eccezioni sulla determinazione del Corrispettivo per i Servizi no-core entro il termine di cui sopra, la determinazione effettuata da parte del concessionario sarà da ritenersi definitiva in assenza di errore che abbia inciso sulla quantificazione del corrispettivo.
4. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della relazione relativa al trimestre di riferimento, le Fondazioni corrisponderanno al concessionario un acconto pari al 80% (ottanta per cento) dell’importo del Corrispettivo per i Servizi no-core relativo al trimestre stesso non oggetto di contestazione o di richiesta di chiarimento.
5. I pagamenti relativi al Corrispettivo per i Servizi no-core saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle singole fatture
6. Entro 60 (sessanta) giorni successivi alla presentazione della relazione relativa al trimestre di riferimento, e per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione, le Fondazioni corrisponderanno al concessionario l’eventuale conguaglio sul precedente acconto del Corrispettivo per i Servizi no-core, tenuto conto delle eventuali operazioni di rideterminazione di cui al precedente comma 6.
7. Qualora dalla determinazione del Corrispettivo per i Servizi no-core dovesse risultare che l’importo effettivamente dovuto dalle Fondazioni al concessionario relativamente al trimestre precedente fosse inferiore all’acconto erogato sul trimestre di riferimento, le Fondazioni compenseranno quanto eventualmente dalle medesime dovuto nel trimestre precedente con l’acconto da corrispondere relativamente al trimestre di riferimento.

#### Interessi di Mora

1. Nel caso di ritardo da parte del concedente nella corresponsione del Contributo di cui all’art. 7.2, saranno dovuti, sulle somme non pagate, dal giorno in cui il relativo pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno dell’effettivo saldo (escluso), interessi moratori nella misura indicata dall’art. 133 del Codice e dell’art. 144 del Regolamento.
2. Nel caso di ritardo da parte delle Fondazioni nella corresponsione dei Corrispettivi di cui agli artt. 7.3.1 e 7.3.2, su richiesta del concessionario saranno dovuti sulle somme non pagate interessi moratori nella misura pari a quanto stabilito all’art. 5 del D.lgs. 231/2002, dal giorno in cui il relativo pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno dell’effettivo saldo (escluso).
3. La misura indicata ai paragrafi che precedono è comprensiva del maggior danno e di qualunque altra pretesa del concessionario, a qualsiasi titolo formulata, ai sensi dell’art. 1224, comma secondo, del codice civile.
4. Per quanto non espressamente previsto ai sensi della presente Convenzione in relazione agli interessi dovuti a seguito del ritardato pagamento, trova applicazione la disciplina di cui al Regolamento, al DM n. 145/2000 nonché al D.lgs. n. 231/2002.

### Meccanismo di adeguamento dei Corrispettivi

1. Per quanto concerne il meccanismo di adeguamento del Corrispettivo di Disponibilità il valore delle diverse componenti di quest’ultimo sarà adeguato con cadenza annuale dal concessionario entro il limite del 75% (settantacinque per cento) della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT-FOI senza tabacchi) intervenuta nei precedenti dodici mesi, nel rispetto di quanto indicato nel Piano economico-finanziario.
2. Per quanto concerne il meccanismo di adeguamento del Corrispettivo per i Servizi no-core, fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di gestione relativamente al servizio energia, i prezzi unitari di cui alla tabella riportata al precedente art. 7.3.2, comma 3 verranno adeguati con cadenza annuale dal concessionario, ai fini del calcolo del Corrispettivo per i Servizi no-core, entro il limite della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT-FOI senza tabacchi) intervenuta nei precedenti dodici mesi, nel rispetto di quanto indicato nel Piano Economico-Finanziario. Per quanto concerne il meccanismo di adeguamento del corrispettivo relativo al servizio energia si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gestione.
3. Ai fini del calcolo degli adeguamenti di cui ai precedenti commi e degli adeguamenti previsti nel Disciplinare di Gestione (Documento [5] della presente Convenzione), il concessionario presenterà alle Fondazioni il calcolo di detti adeguamenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’anno solare di gestione. In relazione al primo anno di gestione, l’aggiornamento dovrà essere relativo anche ai precedenti anni di concessione, in linea con quanto previsto nel Piano economico-finanziario. Nei successivi 30 (trenta) giorni, le Fondazioni autorizzeranno l’adeguamento proposto a valere sul Corrispettivo di Disponibilità e sul Corrispettivo per i Servizi no-core da corrispondersi nell’anno in corso, o comunicheranno le proprie osservazioni. Qualora le Fondazioni non formulino osservazioni, la determinazione effettuata da parte del concessionario sarà da ritenersi definitiva in assenza di errore.
4. L’adeguamento così calcolato sarà fisso e invariabile per ciascun anno intero.

### Cessione dei crediti

1. La cessione dei crediti, maturati o maturandi, derivanti dalla presente Convenzione a favore del concessionario è consentita nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 117 del Codice.
2. I crediti al pagamento del Contributo e dei Corrispettivi di cui ai paragrafi che precedono, nonché di qualsiasi altra somma dovuta al concessionario a qualsiasi titolo (ad esempio per indennizzi, risarcimenti etc.) in base alla presente Convenzione, potranno essere costituiti in pegno in favore dei Finanziatori.

### Specifiche previsioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e, con la sottoscrizione del presente Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
2. A tal fine, il concessionario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati – anche se non in via esclusiva – alla presente Concessione, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG 493321167F), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e il Codice Unico di Progetto (CUP H49H12000110006).
4. In caso di grave inadempimento all’obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all’articolo 33 del presente Contratto.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii., il concessionario dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto sono quelli indicati nel Documento [15].
6. Secondo quanto ulteriormente specificato dai successivi artt. 14.9 e 26.2 comma 6, il concessionario si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

## AUTORIZZAZIONI

### Concessionario

1. Il concessionario si attiverà presso gli organi competenti ai fini dell’ottenimento delle Autorizzazioni, ponendo in essere tutta l’attività a tal fine strumentale.
2. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del concedente, il concessionario si impegna ad ottenere anche le Autorizzazioni di competenza del primo in suo nome e per conto. A tal fine, il concedente, fatte salve eccezioni indicate dal medesimo, conferisce mandato al concessionario per il compimento, in suo nome e conto, di ogni attività necessaria od opportuna ai fini della presentazione delle istanze di ottenimento delle Autorizzazioni, anche in deroga agli strumenti urbanistici e/o normative vigenti. Le modalità di acquisizione delle Autorizzazioni dovranno essere definite e concordate preventivamente con il concedente.
3. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8.3, il concessionario sarà responsabile dei ritardi e degli inadempimenti conseguenti al ritardato e/o mancato ottenimento delle Autorizzazioni, senza che ciò possa comportare costi, tempi e/o oneri aggiuntivi per ILSPA e per le Fondazioni.

### ILSPA e Fondazioni

1. ILSPA e le Fondazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a porre in essere le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell’ottenimento delle Autorizzazioni e comunque a prestare adeguata collaborazione al concessionario.
2. In ogni caso, rientra nella competenza esclusiva delle Fondazioni la procedura di accreditamento, secondo le modalità di cui alle disposizioni vigenti in materia, fermo restando che il concessionario dovrà predisporre e consegnare alle Fondazioni nel rispetto dei termini che verranno indicati la documentazione a proprio carico.
3. In caso di ritardo nel rilascio di una o più Autorizzazioni per circostanze obiettivamente riscontrabili che siano direttamente imputabili a ILSPA e/o alle Fondazioni per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, il concessionario avrà diritto ad una proroga della durata della Concessione per un periodo pari a quello intercorso fra la data prevista per il rilascio della relativa Autorizzazione e la data di effettivo ottenimento.

### Ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni dovuto a fatto del terzo

1. Qualora il ritardato o mancato rilascio di una o più Autorizzazioni sia imputabile a terzi diversi dal concedente o dalle Fondazioni, tale evento è da ritenersi convenzionalmente riconducibile ad un evento di Forza Maggiore con la conseguente applicabilità della disciplina di cui agli articoli 23 e 32 della presente Convenzione, con le modalità e nei limiti ivi previsti.

## Assicurazioni, garanzie e cauzioni

### Cauzioni

1. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori il concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente Convenzione e con le modalità di cui all’art. 75, comma 3 del Codice, cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 comma 1 del Codice, rilasciata da [•], pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori [riducibile del 50% (cinquanta per cento) secondo quanto previsto dall’art. 40 comma 7 del D.lgs. 163/2006] come risultante dall’Offerta del concessionario.
2. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione delle Opere, il concessionario si impegna, altresì, a prestare, sin dall’avvio della Gestione, idonea garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo annuo stimato dei Corrispettivi di cui agli artt.7.3.1 e 7.3.2. Tale cauzione, da prestarsi con le modalità di cui al precedente comma 1, dovrà avere validità minima annuale da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione, pena l’escussione.
3. Il concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice e dal Regolamento o comunque richieste ai sensi di legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

### Polizze assicurative

1. Il concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice e dal Regolamento:
2. polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129 comma 1 del Codice, a copertura:
	1. dei danni subiti dal concedente nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma pari al 100% (cento per cento) dell’importo dei lavori, secondo quanto indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. 31/2018;
	2. della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le Opere e nel rispetto del limite massimo previsto dall’art. 125, comma secondo del Regolamento;
3. polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’art. 129 comma 2 del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale delle Opere, ovvero di gravi difetti costruttivi, con limite di indennizzo di Euro 14.000.000,00 (quattordici milioni);
4. polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del Codice, a copertura della responsabilità civile verso terzi, con massimale pari a Euro 4.000.000 (quattro milioni).
5. La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna dei lavori e viene svincolata alla data di emissione del Certificato di collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori; la copertura assicurativa di cui ai punti b) e c) decorre dalla data di emissione del Certificato di collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
6. Il concessionario si impegna, altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’UE, a stipulare, ai sensi dell’art. 111 comma 1 del Codice, a far data dall’approvazione del progetto Esecutivo, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad essa connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire, ai sensi del citato art. 111 del D.lgs. 163/06, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000 (due milioni e cinquecentomila ).
7. Il concessionario si impegna, altresì, a stipulare, anche ai sensi dell’art. 1891 del codice civile, con primarie compagnie di assicurazione, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dalla esecuzione della presente Convenzione, limitatamente alla fase di gestione, per un massimale minimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni) per sinistro e Euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila) per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze dovranno includere:
8. i danni o pregiudizi causati alle Fondazioni, ai loro dipendenti, ai loro operatori presenti a qualsiasi titolo ed a terzi, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o dei suoi operatori presenti a qualsiasi titolo, che avvengano durante l’espletamento dei Servizi;
9. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla lettera a) che precede, che possano occorrere alle Fondazioni ed a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal concessionario nell’ambito della Concessione;
10. le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti delle Opere gestite dal concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.

Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata alle Fondazioni almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Gestione.

1. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del concessionario, che dovrà consegnare al concedente:
* almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per la Consegna dei lavori, copia delle polizze di cui all’art. 129, comma 1 e 111, comma 1 del Codice, unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
* entro e non oltre la data di emissione del Certificato di collaudo, copia delle polizze di cui all’art. 129 comma 2 del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
1. Il concessionario dovrà consegnare al concedente, entro 30 (trenta) giorni dall’inizio di ogni anno, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
2. Resta in ogni caso inteso che il concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al concedente, ai dipendenti, ai consulenti e agli operatori, presenti a qualsiasi titolo, del concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

## Regime tributario

1. Le imposte e tasse scaturenti dalla presente Convenzione, stabilite per legge a carico del Concessionario e nella misura determinata dagli enti competenti, in relazione ai servizi resi ed ai locali a tal fine impiegati, sono a carico dello stesso.
2. Nel caso di modifiche nella normativa fiscale intervenute durante la vigenza della presente Convenzione e che comportino una alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, si procederà ai sensi dell’articolo 11.2., nel rispetto dei criteri di allocazione dei rischi sanciti dal D.lgs. 163/2006 e delle disposizioni euro-unitarie applicabili al tempo della presentazione dell’offerta.
3. Resta inteso che le modifiche delle disposizioni normative fiscali e tributarie che possono condurre alla revisione del Piano Economico-Finanziario sono solo ed esclusivamente quelle che incidono sui parametri di tassazione correnti in modo imprevedibile e con effetti di grave squilibrio dei presupposti a base del Piano Economico-Finanziario.

## Revisione della Concessione

### Casi di revisione

1. Le parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla coeva presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel PEF e valutati congiuntamente:

Tasso interno di rendimento azionista (TIR azionista) pari a 9,01%

Tasso interno di rendimento del progetto (TIR progetto) pari a 9,18%

Valore attuale netto progetto pari a €13.270.000,00

Valore attuale netto azionista (Van azionista) pari a € 190.000,00

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo e medio è pari a 1,31.

Costo Medio Ponderato del Capitale (WACC) pari a 5,90

Le Parti convengono di procedere ad una revisione della Concessione, nel rispetto dei criteri di allocazione dei rischi sanciti dal D.lgs. 163/2006, qualora si riscontri una alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti della connessa gestione in una o più delle seguenti fattispecie:

1. mutamento disposto dal concedente dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione, secondo quanto stabilito dall’articolo 143, comma 8 del Codice;
2. entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella Concessione, secondo quanto stabilito dall’articolo 143, comma 8 del Codice;
3. richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei Servizi no-core da parte delle Fondazioni e/o sospensione totale o parziale di tali Servizi per le ragioni di cui al successivo articolo 31.2, comma 1, lett. a) e b), fatto salvo quanto previsto dall’art. 26.4 del presente Contratto;
4. sussistenza di una delle fattispecie di cui agli artt. 10 comma 2 e 3 (Regime tributario), 12 comma 3 (Obblighi ed oneri a carico del concessionario), 15 comma 4, (Obblighi ed oneri a carico del concedente e delle Fondazioni), 17.3 comma 5 (Varianti in corso d'opera), 21 comma 1 (Modifiche normative), 23.2 comma 2 (Forza Maggiore - Disciplina), 24.1 comma 1 (Sospensione per pubblico interesse o per ragioni tecnico-logistiche), 24.2 comma 2 (Altre fattispecie di sospensione) e 29 comma 1 (Modifiche normative) della presente Convenzione;
5. il venire in essere di un evento di Forza Maggiore, di cui ai successivi articoli 23.2 e 31.1.

2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio delle Fondazioni.

3. Fatti salvi i casi di revisione precedentemente indicati e fermo il rispetto di quanto previsto al successivo art. 28.3, le Parti di regola procederanno, con cadenza quinquennale e nei casi in cui una delle Parti ne ravvisi l’urgenza, sempre nel rispetto dei criteri di allocazione dei rischi sanciti dal D.lgs. 163/2006 e delle disposizioni euro-unitarie applicabili al tempo dell’offerta, un esame dei presupposti e delle condizioni economico-finanziarie del presente Contratto e, qualora si riscontri una alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, concorderanno una revisione secondo le modalità di cui al successivo art. 11.2.

### Procedura di revisione

1. Al verificarsi di una delle circostanze delineate al precedente articolo, la Parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all’altra, entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dal verificarsi dell’evento, con l’esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comportano una alterazione dell’equilibrio del Piano Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa della alterazione degli Indicatori di Equilibrio.
2. in caso di accertata necessità di provvedere al riequilibrio, si procederà, prioritariamente, ad allineare contemporaneamente gli indicatori TIR di progetto, VAN di progetto, TIR azionista, VAN azionista, DSCR medio, WACC.
3. In caso di accertata impossibilità di procedere al contestuale allineamento dei predetti indicatori, si utilizzerà l’ indicatore Tasso Interno di Rendimento del progetto – TIR di progetto – ai fini del riequilibrio del PEF
4. In caso di disaccordo in merito alle condizioni di revisione della Concessione, è consentita l’attivazione della procedura di composizione delle controversie di natura tecnica ai sensi del successivo articolo 38.1. Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi non sia raggiunto un accordo bonario tra le Parti in merito alle condizioni di revisione della Concessione, il concessionario potrà recedere dalla Convenzione ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 143, comma 8 del Codice.
5. In caso di recesso del concessionario, a seguito del verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma 2, si applicano le disposizioni dell’art. 158, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 del Codice.

# PARTE II – FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

## Obblighi ed oneri a carico del concessionario

1. Il concessionario, con la sottoscrizione del presente Contratto, prende in consegna le Aree – in una fase precedente e distinta dalla Consegna dei Lavori -, conformemente a quanto disciplinato al Verbale sullo Stato di Consistenza e al paragrafo n. 9 delle Premesse. La Consegna delle Aree viene effettuata dalle Fondazioni, assistite da ILSPA, in qualità di proprietarie delle suddette Aree.

Il concessionario si impegna alla custodia e mantenimento delle Aree, senza oneri in capo ad ILSPA o alle Fondazioni.

La Consegna delle Aree secondo le modalità sopra descritte non corrisponde alla Consegna dei Lavori che verrà effettuata con le modalità ed i tempi previsti nel cronoprogramma relativo al Progetto Esecutivo.

1. Alla luce del Verbale sullo Stato di Consistenza delle Aree, il concessionario accetta e dà atto che le attività di ritombamento delle Aree potranno avere luogo anche successivamente alla presa in consegna delle Aree, secondo le modalità e tempistiche descritte nell’atto unilaterale d’obbligo del 13/7/2018 dell’Ente attuatore delle attività di bonifica di cui al punto xx) delle premesse .
2. Il concessionario si impegna fin d’ora a realizzare le Opere, agli stessi prezzi e condizioni e patti dell’offerta presentata, e integrata dalle prescrizioni richiamate alla premessa jj) e che vengono in questa sede integralmente confermati.
3. Il concessionario si impegna ad effettuare a proprio carico tutte le attività inerenti e necessarie per la realizzazione delle Opere, sotto la sua esclusiva e completa responsabilità e quindi:
4. ad eseguire e a restituire mediante elaborati grafici e descrittivi, entro i termini di cui al successivo articolo 13, tutte le attività propedeutiche (rilievi topografici, indagini integrative geologiche, geotecniche e ambientali, archeologiche, mappature, prove di laboratorio, ecc.) che a qualsiasi natura e titolo si rendano necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e per la corretta redazione del Progetto definitivo di 1^ fase, del progetto definitivo e del Progetto esecutivo;
5. a redigere, a regola d’arte, entro i termini di cui al successivo articolo 13, in conformità al Documento n. 19\_il Progetto definitivo di I^ Fase e in conformità a quanto indicato nel Documento [4], il Progetto definitivo e il Progetto esecutivo delle Opere, in conformità alle relative disposizioni del Codice e del Regolamento, secondo quanto previsto al medesimo art.13;
6. ad adeguare i progetti di cui sopra sulla base delle osservazioni e prescrizioni formulate dal concedente e/o da altri organismi preposti alla approvazione e/o al controllo, ivi incluse le prescrizioni adottate in conferenza di servizi;
7. ad acquisire, secondo i casi, sia in proprio che in nome e per conto del concedente, conformemente a quanto previsto nel precedente art. 8, tutte le approvazioni e autorizzazioni necessarie per la costruzione delle Opere, entrata in esercizio e gestione dei Servizi, con la predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi a tal fine con il Responsabile del Procedimento e con il Responsabile della Concessione;
8. a perfezionare tutte le procedure preordinate alla preliminare rimozione dei sottoservizi e delle interferenze che possano ostacolare o comunque pregiudicare la realizzazione delle Opere, secondo le tempistiche indicate nel Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio;
9. ad eseguire a regola d’arte tutti i lavori e ad ultimare gli stessi entro i termini di cui all’art. 13 nel rispetto della normativa vigente per la sicurezza dei cantieri, come meglio specificato al successivo art. 17, a tenere la contabilità di cantiere e a redigere le eventuali perizie necessarie;
10. a fornire al Responsabile del Procedimento e al concedente tutti i chiarimenti tecnici richiesti, nonché a partecipare alle visite che gli incaricati da esso designati dovessero compiere al fine dei controlli e dei collaudi in corso d’opera, a fornire l’aggiornamento mensile del progressivo avanzamento delle attività di cui al Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio, secondo le modalità di cui al Documento [4] – Sezione Terza, e a partecipare a momenti di coordinamento e di confronto tra concedente, Fondazioni e concessionario;
11. a consentire al concedente l’ispezione della contabilità di cantiere nelle forme previste dal Codice e dal Regolamento;
12. ad osservare, sia nella fase di progettazione, sia nella fase di esecuzione delle Opere, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della presente Convenzione;
13. ad osservare tutte le indicazioni e prescrizioni del Responsabile del Procedimento e del concedente oltre a collaborare nella fase di Collaudo, sia in corso d’opera sia finale;
14. a collaborare nella gestione e risoluzione delle eventuali interferenze con i cantieri limitrofi e adiacenti a quello oggetto dalle Opere, interessati dalla realizzazione di interventi facenti parte dell’Accordo di Programma di cui alla Premessa i);
15. a svolgere tutte le attività oggetto della Concessione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della Convenzione e della normativa applicabile, sostenendo tutti gli oneri e le spese per le attività ivi previste, compresi i diritti e i compensi da corrispondere ai titolari di licenze o brevetti da utilizzarsi, nonché per quelle di organizzazione e di controllo necessarie ad assicurare la regolare esecuzione di tutto quanto previsto nella Concessione stessa; a titolo esemplificativo, e come meglio specificato al Documento [4] – Sezione Prima, il concessionario ha l’onere di provvedere al ricevimento, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti necessari all’esecuzione delle Opere; alle spese della sorveglianza per evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed alle proprie opere; agli oneri di raccolta, differenziazione e smaltimento dei materiali di risulta o degli imballaggi secondo le norme locali vigenti e al trasporto a discarica autorizzata di tutti i rifiuti risultanti dai lavori; ai ponteggi di servizio, alle impalcature, alle costruzioni provvisorie e agli apparecchi di sollevamento necessari all’esecuzione delle Opere; al mantenimento dei sistemi viari del suo cantiere sgombri dal proprio materiale, transitabili per qualsiasi emergenza. Al termine dei lavori, il concessionario ha l’onere di eseguire tutte le pulizie, tutte le attività di ripristino necessarie, la rimozione di imballaggi e di pellicole protettive in modo che ogni locale e le opere esterne risultino perfettamente in ordine, pulite in ogni loro parte e pronte all'uso per lo svolgimento dell'attività sanitaria;
16. ad effettuare gli allacciamenti delle utenze e ad intestarsi i relativi contratti entro la data di avvio della Gestione, nonché ad effettuare al termine della Convenzione la voltura a favore delle Fondazioni;
17. ad effettuare, al termine della Convenzione, tutte le operazioni per la consegna a favore delle Fondazioni delle Opere realizzate, ivi compresi gli impianti, a rilasciare tutte le cauzioni, garanzie e coperture assicurative previste dal Codice e dal presente Contratto;
18. per quanto riguarda l'attivazione del servizio di cui al successivo art. 25, lett. a), punto viii, sulla base di quanto indicato nel Disciplinare di gestione, entro e non oltre 150 (centocinquanta) giorni antecedenti la data di avvio delle attività di trasloco, una volta ricevute da parte delle Fondazioni le *Room List* con l’individuazione dei beni da traslocare, a consegnare alle Fondazioni stesse il piano di dettaglio di trasferimento delle attività, il cronoprogramma dettagliato e la metodologia dei traslochi.
19. Si dà atto che sono a totale carico del concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Contratto, nei Documenti contrattuali e nella Documentazione progettuale. Restano invece a carico del concedente, in accordo con quanto previsto dall’art. 15 e dal Disciplinare di gestione, i trasferimenti relativi alle attività sanitarie, ai degenti, ai pazienti e a particolari tipologie di beni indicati dalle Fondazioni.
20. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, purché documentate e preventivamente approvate dal concedente, fermo restando l’obbligo del concessionario di recepire le stesse in fase di progettazione e/o durante l’esecuzione dei lavori, comportano, in caso di alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, la revisione della Concessione ai sensi di quanto stabilito dal precedente art. 11.2., nel rispetto dei criteri di allocazione dei rischi sanciti dal D.lgs. 163/2006 e delle disposizioni euro-unitarie applicabili al tempo dell’offerta.
21. Qualora non vi siano i presupposti di cui all’art. 21 della presente Convenzione e si rendesse necessario affrontare ulteriori oneri e spese, funzionali o utili per l’ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo ed esclusivo carico del concessionario.
22. Il concessionario non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori o nel corso della gestione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.
23. Con riferimento alle aree oggetto della concessione, rimane fermo il regime di responsabilità – e le relative conseguenze - previsto dalla legge in relazione a una eventuale compromissione ambientale. Tale compromissione non è allo stato prevista e prevedibile anche alla stregua di quanto riportato al paragrafo 6 delle premesse. L’eventuale compromissione ambientale per fatto non ascrivibile al concessionario è estranea al perimetro dei rischi assunti dal concessionario. In tal caso trova applicazione l’articolo 23.

## Modalità e tempi di adempimento degli obblighi assunti

1. Il concessionario si impegna:
2. ad eseguire tutte le verifiche, i rilievi, gli accertamenti, le indagini, nonché tutte le ulteriori attività propedeutiche necessarie all'espletamento dell'attività di progettazione di cui alle successive lettere b) e c);
3. a redigere il Progetto Definitivo – fase 1 in conformità al Progetto Preliminare, alle indicazioni inserite nei Documenti Progettuali, ivi incluse le prescrizioni rese in Conferenza di Servizi e nei rapporti di verifica nonché, alle varianti normative intervenute, alle richieste di modifiche progettuali ricevute dalle Fondazioni con Relazione Sanitaria (Documento n. 20) di cui al paragrafo 7) delle Premesse queste ultime comprensive di valutazione economica, nonché con riferimento al Documento n. 19 esplicativo della progettazione definitiva di I^ Fase, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di emissione dell’Ordine di Servizio, da emanarsi entro 20 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
4. a redigere il Progetto Definitivo, in conformità al Progetto Preliminare, alle indicazioni inserite nei Documenti Progettuali e comprensivo di tutti gli elaborati del Progetto Definitivo Fase 1, entro e non oltre 90 giorni dall’approvazione del PD Fase 1 di cui sopra;
5. a redigere lo Stralcio del Progetto Esecutivo in conformità al Cronoprogramma di Ingegneria di Dettaglio ed al Progetto Definitivo, sulla base delle indicazioni del concedente e di quelle emerse in sede di conferenza di servizi, entro e non oltre 85 (ottantacinque) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di avvenuta approvazione del Progetto definitivo da parte del concedente;
6. a redigere il Progetto Esecutivo in conformità al Progetto Definitivo, sulla base delle indicazioni del concedente e di quelle emerse in sede di conferenza di servizi, entro e non oltre 140 (centoquaranta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di avvenuta approvazione del Progetto definitivo da parte del concedente;
7. a redigere il Cronoprogramma di Ingegneria di Dettaglio entro e non oltre 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. Tale Cronoprogramma di Ingegneria di Dettaglio dovrà essere fornito al concedente anche in formato editabile Primavera Project Management P6 rel. 7.0 o in altro formato compatibile, direttamente leggibile dallo stesso senza alcuna ulteriore elaborazione (.xer);
8. a redigere il Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio entro l’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del Regolamento. Tale Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio dovrà essere fornito al concedente anche in formato editabile Primavera Project Management P6 rel. 7.0 o in altro formato compatibile, direttamente leggibile dallo stesso senza alcuna ulteriore elaborazione (.xer);
9. a definire, nell’ambito della tempistica di redazione della Documentazione progettuale, momenti di confronto, con cadenza settimanale, tra concedente, Fondazioni e concessionario per verificare lo stato di avanzamento nello sviluppo della progettazione e definire le tempistiche di consegna degli elaborati; tale tempistica deve essere trasmessa al concedente per la preventiva approvazione, conformemente a quanto previsto nel Documento [4] - Sezione Terza;
10. a rispettare i seguenti termini intermedi di esecuzione dei lavori:
11. completamento degli scavi generali della struttura ospedaliera: entro 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori;
12. completamento delle strutture del Polo Tecnologico: entro 515 (cinquecentoquindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori;
13. completamento delle strutture della Struttura Ospedaliera: entro 785 (settecentottantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori;
14. completamento delle chiusure esterne e facciate vetrate della Struttura Ospedaliera (escluso Lobby e main street): entro 910 (novecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori;
15. completamento delle chiusure esterne e impermeabilizzazioni della Struttura Ospedaliera: entro 985 (novecentottantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori;
16. completamento lavori relativi al Parcheggio Personale : entro 995 (novecentonovantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori;
17. completamento lavori relativi al Polo Tecnologico: entro 995 (novecentonovantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori;
18. completamento lavori relativi agli impianti della Struttura Ospedaliera: entro 1064 (millesessantaquattro) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori.
19. completamento delle sistemazioni esterne: entro 1080 (milleottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori;
20. ad ultimare tutte le Opere (collaudi esclusi) entro e non oltre 1080 giorni dalla data di Consegna dei lavori;
21. a consegnare le Opere alle Fondazioni:
* in caso di Presa in consegna anticipata di cui al successivo art. 19.3, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’emissione del Certificato di ultimazione dei lavori, con tutte le Autorizzazioni necessarie per l’utilizzo della struttura;
* diversamente, in conformità a quanto previsto al successivo art. 19.2 comma 5, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’emissione del Certificato di collaudo;
1. a presentare, entro 10 (dieci) mesi dall’approvazione del Progetto definitivo, la versione integrata con la propria Offerta del Disciplinare di gestione, aggiornata ai contenuti del predetto progetto, nonché, entro 360 (trecentosessanta) giorni antecedenti alla data di avvio della Gestione, un piano dettagliato relativo agli aspetti organizzativi, prestazionali e qualitativi di ciascun Servizio, nel rispetto dei contenuti del Disciplinare di gestione e dell’Offerta, unitamente alla documentazione prevista con riferimento ai singoli servizi nel Disciplinare di gestione.
2. Il concessionario si impegna ad eseguire tutte le attività di trasloco e tutti i trasferimenti di attività, secondo le modalità e le tempistiche concordate con ILSPA e le Fondazioni, secondo quanto previsto nella Documentazione progettuale, nel Disciplinare di gestione, al precedente art. 12, comma 1, lett. n), e nel rispetto del Cronoprogramma di cui al Documento [3]. Restano a carico delle Fondazioni, in accordo con quanto previsto dall'art. 15 e dal Disciplinare di gestione, i trasferimenti relativi alle attività sanitarie, ai pazienti, ai degenti e a particolari tipologie di beni indicati dalle Fondazioni.
3. Il concessionario si impegna inoltre ad eseguire tutte le attività e le operazioni necessarie al fine dell’Attivazione delle Opere.
4. Il concessionario si impegna altresì a riservare l’utilizzo delle Opere per tutta la durata della Concessione a favore delle Fondazioni, fatta eccezione per le porzioni gestite direttamente dal concessionario, quali individuate nella Documentazione progettuale.
5. Ai fini della redazione del Progetto definitivo e di quello esecutivo, il concessionario adotterà il prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia, edizione 2012 e, in mancanza di alcuni prezzi nello stesso, andranno utilizzati, nell’ordine:
* Prezziario Comune di Milano;
* Prezziario Camera di Commercio di Milano;
* Prezziari Informativi dell’Edilizia – Dei,

nell'edizione in vigore alla data di presentazione dell’Offerta. Eventuali nuovi prezzi saranno definiti con le modalità previste dal Regolamento.

1. Salvo quanto previsto per il caso di varianti al seguente art. 17.3, l’ammontare del costo di costruzione delle Opere, come risultante dal Progetto definitivo e dal Progetto esecutivo, non modificherà l’ammontare dell’investimento di cui all’articolo 7.1 riconosciuto nel Piano Economico-Finanziario, che resterà determinato nell’importo risultante dal presente Contratto e dall’Offerta del concessionario, e non si darà avvio alla procedura di revisione della concessione di cui all’art. 11.
2. Ove, in fase di progettazione, siano apportate varianti rispetto al Progetto preliminare:
3. nessuna variazione degli importi di cui agli artt. 7.2 e 7.3 sarà accordata per il caso di varianti determinate dalla necessità di rispettare le specifiche tecniche ed i requisiti previsti dai Documenti contrattuali;
4. al di fuori delle ipotesi di cui alla precedente lett. a) gli importi di cui agli artt. 7.2 e 7.3 saranno variati ove le varianti progettuali siano determinate da richieste del concedente, da determinazioni vincolanti imposte dalla Pubblica Autorità proposte ed accettate dal concedente, ovvero dalle ipotesi previste all’art. 17.3, purché accettate dal concedente. In tali evenienze si procederà con le modalità di cui all'art. 17.3 comma 5.
5. Le Parti riconoscono e danno atto che i termini previsti per la progettazione dal presente articolo nonché quelli relativi all’approvazione di cui al successivo articolo 15 non incidono sull’Equilibrio del Piano Economico Finanziario e quindi sull’Offerta presentata.

## Affidamenti e Subappalto dei lavori e clausola T&T

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla Consegna dei lavori, il concessionario dovrà presentare al concedente, per il tramite della Direzione lavori, il piano di committenza relativo all’esecuzione delle Opere, redatto secondo le indicazioni che verranno fornite dal Responsabile del Procedimento. Tutti i successivi aggiornamenti del piano degli affidamenti, comprensivi dei sub-affidamenti nelle more autorizzati, dovranno essere tempestivamente comunicati al concedente, sempre per il tramite della Direzione Lavori.
2. Per gli affidamenti del concessionario trovano applicazione le disposizioni legislative degli artt.149, 150 e 151 del Codice.
3. Il subappalto dei lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 37, comma 11 e 118 del Codice, dal Regolamento e dalla documentazione di gara, dalla L. 136/2010, dalla normativa applicabile in materia di subappalto, secondo quanto dichiarato nell’Offerta.
4. Il concessionario dovrà fornire al concedente tutta la documentazione prescritta dalla legge al fine del rilascio delle relative autorizzazioni, nel rispetto delle tempistiche di cui all’art. 118 del Codice. In relazione ai requisiti di carattere generale trova applicazione l’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
5. In ogni caso, l’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione del concedente secondo quanto previsto al presente articolo, a condizione che il concessionario abbia indicato, all’atto dell’Offerta, i lavori o le parti di Opere che intenda subappaltare, con riferimento alle categorie di lavorazioni indicate nella documentazione di gara e contrattuale.
6. Il concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare a tutti gli affidatari e sub-affidatari tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di qualificazione delle imprese, di contrasto del lavoro nero e di tutela dei lavoratori. Eventuali inadempimenti del concessionario ai predetti obblighi di vigilanza potranno essere sanzionati mediante detrazioni sul Contributo in corso d’opera. Nel caso in cui tali inadempimenti emergessero dopo l’ultimazione dei lavori e il Collaudo delle Opere, le detrazioni potranno essere effettuate anche sul Corrispettivo di Disponibilità.
7. In caso di subappalto, il concessionario si impegna a far applicare ai subappaltatori le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, più in generale, a far osservare ai medesimi subappaltatori gli obblighi previsti a carico del concessionario.
8. il concessionario ed i Subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del Contratto, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall’ art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990. il concedente, il concessionario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della Filiera dei subcontratti sono tenuti, a pena di nullità assoluta, al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, attuato con la trascrizione della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 nel subcontratto.
9. il concedente si riserva di effettuare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dal concessionario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della Filiera dei subcontratti.
10. il concessionario e gli Operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della Filiera dei subcontratti, al momento dell'affidamento di un subcontratto, *inseriranno nell’apposita piattaforma informativa / trasmettono al concedente* le seguenti informazioni relative al subcontratto ed all'operatore economico al quale è affidato il subcontratto:
* Ragione sociale e sede legale del subcontraente;
* Codice Fiscale / P. IVA e numero di iscrizione alla CCIAA;
* Dichiarazione di non presenza diretta o indiretta di capitale coperto da intestazioni fiduciarie;
* Oggetto e Importo del subcontratto con la specificazione della percentuale di incidenza della manodopera;
* Data stipula del subcontratto e data prevista per la conclusione o durata subcontratto;
* IBAN c/c dedicato e persona delegata ad operare per il subcontraente.
1. Le informazioni richieste saranno fornite al concedente attraverso la compilazione presso la Piattaforma di apposita scheda (SCHEDA T&T).
2. All’interno della SCHEDA T&T sarà previsto un sistema di codici - da attribuire ai diversi livelli di subcontratti - costituente l’albero informativo del contratto oggetto del monitoraggio, nel quale il tronco è rappresentato dal contratto aggiudicato ed i rami dalle filiere dei subcontratti trasmessi con le clausole T&T.
3. Mediante la compilazione informatica della SCHEDA T&T, debitamente compilata, è attestata, sotto la responsabilità del concessionario, la veridicità delle informazioni di rispettiva competenza e viene formalizzata l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/10.
4. Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere sempre richieste dal concedente, indipendentemente dal livello del subcontratto di cui trattasi.
5. Il Codice fiscale del subcontraente sarà utilizzato anche per acquisire il Documento Unico di regolarità contributiva online, nei casi in cui ricorra l’obbligo di verificare la regolarità contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.
6. La SCHEDA T&T è *compilata /trasmessa al concedente* dal concessionario almeno il giorno prima dell'inizio della prestazione da parte del Subcontraente.
7. La modalità di compilazione e caricamento / trasmissione della SCHEDA T&T verranno ulteriormente specificate in seguito dal concedente.
8. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno del Subcontratto – della clausola con la quale le parti assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
9. L’autorizzazione dei Subcontratti rientranti nell’ambito delle attività di cui all’art. 1 comma 53 Legge n. 190/12 è sottoposta a previa verifica – da parte del concedente - dell’iscrizione dei Subcontraenti nell’elenco di cui all’art. 1 comma 53 Legge n. 190/12 (White List).

L’autorizzazione è altresì subordinata alla *compilazione in piattaforma / trasmissione,* da parte de concessionario, della SCHEDA T&T, come disciplinata al presente articolo 14 parr. da 7 a 18, nonché - in applicazione del Protocollo d’intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici, sottoscritto il 31 luglio 2009 dalla Prefettura di Milano, Regione Lombardia, Assimpredil ANCE, ILSPA e Ferrovie Nord Milano SPA - agli esiti delle verifiche sulla regolarità della posizione contributiva dell’operatore economico, nei casi in cui ricorra l’obbligo di verificare la regolarità contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 81/08

1. Tutti i contratti di subappalto e i sub-contratti devono prevedere, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.. Le imprese subappaltatrici/subaffidatarie devono osservare integralmente le previsioni di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. Il concessionario si assume l’obbligo di far rispettare ai propri subappaltatori e subaffidatari le disposizioni previste dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.
2. Il concedente ha il diritto e l’obbligo di verificare che nei contratti sottoscritti dal concessionario con i propri subappaltatori/subaffidatari, a qualsiasi titolo interessati dalle prestazioni oggetto del Contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
3. A tal fine, è fatto obbligo al concessionario di trasmettere al concedente tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori/subaffidatari, a qualsiasi titolo interessati dalle prestazioni oggetto del Contratto.
4. Qualora il concessionario abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, è tenuto a darne immediata comunicazione al concedente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Milano.
5. In ogni caso è fatto obbligo al concessionario di comunicare al concedente, per i sub-contratti, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro affidato e/o delle attività.
6. Non integrano gli estremi del subappalto i lavori affidati direttamente dal concessionario ai propri soci, precisandosi che i lavori così affidati si intendono realizzati in proprio dal concessionario, sempreché i soci siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 147 del Codice, l'affidamento dei lavori, da parte del concessionario, a soggetti terzi, è ammesso nei limiti di quanto indicato nell’Offerta, fermo restando che le Opere dovranno comunque essere eseguite solo da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per le categorie di lavori indicate nel Bando di gara e nei Documenti contrattuali.
8. Il subappalto della progettazione è ammesso nei limiti di cui all’art. 91, comma 3 del Codice.
9. Il concessionario si impegna a far rispettare ai subappaltatori e subaffidatari le disposizioni contenute nel Protocollo di intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici di cui al Documento [11] e nel Protocollo di intenti sulla regolarità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Documento [12].

## Obblighi ed oneri a carico del concedente

1. Il concedente si impegna nei confronti del concessionario:
2. ad esaminare il Progetto definitivo fase 1, presentato dal Concessionario ed a sottoporlo all’esame dei verificatori, entro 20 (venti) giorni dalla consegna;
3. acquisite le eventuali osservazioni e prescrizioni dei verificatori e acquisito il parere delle Fondazioni, a rilasciare la relativa approvazione entro 20 (venti) giorni, ricorrendone i presupposti;
4. ad esaminare il Progetto definitivo presentato dal concessionario ed a sottoporlo all’esame dei verificatori entro 30 (trenta) giorni dalla consegna;
5. acquisite le eventuali osservazioni e prescrizioni dei verificatori nonché il parere delle Fondazioni, a rilasciare, ricorrendone i presupposti la relativa approvazione entro 30 (trenta) giorni
6. nello stesso termine verrà indetta la conferenza dei servizi, finalizzata all’approvazione del Progetto Definitivo da parte di tutti gli Enti coinvolti.
7. ad esaminare il primo stralcio del Progetto esecutivo presentato dal concessionario ed a sottoporlo all’esame dei verificatori entro 20 (venti) giorni dalla consegna;
8. acquisite le eventuali osservazioni e prescrizioni dei verificatori nonché il parere delle Fondazioni, a rilasciare, ricorrendone i presupposti la relativa approvazione entro 20 (venti) giorni;
9. ad esaminare il Progetto esecutivo presentato dal concessionario ed a sottoporlo all’esame dei verificatori entro 30 (trenta) giorni dalla consegna;
10. acquisite le eventuali osservazioni e prescrizioni dei verificatori nonché il parere delle Fondazioni, a rilasciare, ricorrendone i presupposti la relativa approvazione entro 30 (trenta) giorni;
11. in caso di osservazioni e prescrizioni, ad approvare i progetti di cui alle lettere a) b) c) e d) che precedono, come modificati dal concessionario su richiesta del concedente medesimo, rispettivamente entro il termine di 10 (dieci) giorni e di 10 (dieci) giorni decorrente dalla nuova consegna, acquisito il parere delle Fondazioni;
12. ad effettuare entro i termini concordati con il concessionario e disciplinati al precedente punto 9 delle premesse della presente convenzione, le operazioni di Consegna delle Aree. Dalla data di Consegna delle Aree il concessionario avrà la detenzione e la custodia dei sedimi necessari per l’esecuzione delle Opere.
13. ad effettuare, entro i termini previsti nel Cronoprogramma del Progetto Esecutivo, la Consegna dei Lavori, effettuando un preventivo rilievo dello stato dei luoghi in contraddittorio, e compilando i relativi Verbali di Consegna dei Lavori. Resta inteso che le Aree saranno libere da persone e/o cose, vincoli amministrativi e diritti di terzi e saranno in condizioni tali da consentire la realizzazione delle Opere secondo quanto previsto dal Progetto esecutivo;
14. ad effettuare le attività di vigilanza e quelle relative al Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e dal Regolamento in conformità alla presente Convenzione;
15. a corrispondere al concessionario le somme dovute ai sensi dell’art. 7.2 secondo i tempi e le modalità ivi previste.
16. ad assumere a proprio carico il rischio del ritardo nel rilascio degli atti autorizzativi correlati alla soluzione progettuale che prevede l’utilizzo dell’acqua di falda per scopi energetici (scaricata così come emunta), di cui al paragrafo 6.2 delle Premesse; in merito si precisa che l’eventuale diniego della suddetta autorizzazione, per fatto non imputabile al Concessionario, è estraneo al perimetro dei rischi assunti dal Concessionario. Convenzionalmente in tal caso trova applicazione l’art.23~~.~~
17. ILSPA e le Fondazioni, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano, altresì:
18. a porre in essere tutti gli atti necessari di propria competenza per permettere la regolare esecuzione dei lavori e a cooperare con il concessionario per le attività necessarie alla definizione dei rapporti con i Finanziatori;
19. a prestare la propria collaborazione e a svolgere le attività di propria competenza al fine di consentire il regolare svolgimento del rapporto concessorio;
20. ad effettuare al termine della Concessione tutte le operazioni necessarie per il trasferimento a favore delle Fondazioni delle Opere, degli impianti con la redazione del verbale in ordine allo stato manutentivo, anche secondo quanto previsto dalle Norme di carattere generale di cui al Disciplinare di gestione dei servizi (Documento [5] del presente Contratto).
21. Le Fondazioni si impegnano nei confronti del concessionario:
22. a trasmettere ad ILSPA i pareri di cui al comma 1, lettere a) e f) entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della documentazione;
23. a trasmettere ad ILSPA i pareri di cui al comma 1, lettere c) e h) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione;
24. a prendere in consegna le Opere, sussistendone le condizioni, entro 30 (trenta) giorni dall’emissione del Certificato di collaudo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19.3, della presente Convenzione, e ad utilizzarlo per le attività sanitarie e assistenziali per tutta la durata della Concessione;
25. a corrispondere al concessionario le somme dovute ai sensi dell’art. 7.3 secondo i tempi e le modalità ivi previste;
26. a consegnare al concessionario entro e non oltre 180 (cento ottanta) giorni antecedenti la data di inizio delle attività di trasloco, le *Room list* con l’individuazione dei beni da traslocare;
27. entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte del concessionario del piano di dettaglio, a procedere alla individuazione puntuale dei beni oggetto di trasloco e a stabilire le priorità di trasferimento delle attività e ad approvare il piano stesso;
28. ad effettuare a proprio onere e cura, nel rispetto del Cronoprogramma di cui al Documento [3], i trasferimenti relativi alle attività sanitarie, ai pazienti, ai degenti e a particolari tipologie di beni indicati dalle Fondazioni stesse.
29. Resta inteso che qualora il concedente e/o le Fondazioni non adempiano agli obblighi assunti in virtù del presente articolo nei termini ivi indicati, il concessionario assegnerà loro un termine adeguato, e comunque non inferiore a 90 (novanta) giorni, per adempiere. Alla scadenza del termine assegnato, permanendo l’inadempimento dei medesimi, il concessionario avrà la facoltà di richiedere la revisione ai sensi dell’art. 11.2 del presente Contratto. Qualora non sia raggiunto un accordo sulla revisione entro il termine di 180 (cento ottanta) giorni decorrenti dal giorno in cui il concessionario abbia avanzato la richiesta di revisione, quest’ultimo potrà risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 32 ed in conformità all'art. 143, comma 8, del Codice.
30. Nel caso in cui le Fondazioni decidessero di realizzare, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, i campi di coltivazione ortofrutticola ovvero altre tipologie di attività, il concedente e le medesime Fondazioni si riservano di stralciare dalle Aree le relative superfici con le connesse lavorazioni.

## Direzione lavori, Coordinamento della progettazione e della esecuzione dei lavori

1. Contestualmente alla stipula della presente Convenzione ed in ogni caso prima dell’avvio della progettazione delle Opere, il concessionario nomina il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dandone preventiva comunicazione al concedente, al fine di poter esprimere il suo gradimento.
2. Entro e non oltre 90 (novanta) giorni antecedenti la data prevista per la Consegna dei lavori, il concessionario provvederà altresì a istituire l’ufficio di Direzione dei lavori costituito da un Direttore dei Lavori e da suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e di Regolamento; in caso di insussistenza, in capo a quest’ultimo, dei relativi requisiti previsti *ex lege*, provvederà a nominare, altresì, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Il concessionario dovrà comunicare il/i nominativo/i del/i soggetto/i individuato/i al concedente, al fine di consentire a quest’ultimo di esprimere il proprio preventivo gradimento.
3. E’ fatto salvo in ogni caso il rispetto, in capo ai soggetti di cui ai precedenti commi, del principio di autonomia e terzietà nei confronti delle imprese esecutrici dei lavori oggetto della presente Convenzione.
4. I costi e le spese relativi all’Ufficio di Direzione dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono a carico del concessionario.
5. Il concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dai soggetti di cui al presente articolo, attraverso il Responsabile del Procedimento e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.
6. Nell’espletamento delle attività di propria competenza, i soggetti di cui al presente articolo dovranno interfacciarsi e mantenere informato il concedente al fine di permettere a quest’ultimo l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo di propria competenza. In particolare, il concessionario dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento e al concedente un rapporto sullo stato delle attività secondo i tempi e le modalità indicate nel Documento [4] - Sezione Terza.

## Esecuzione dei lavori e varianti

### Esecuzione dei lavori

1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previste dalla presente Convenzione e dal Cronoprogramma (Documento [3]), in conformità al Progetto esecutivo, con tutte le cautele, le protezioni e quant'altro necessario per la sicurezza del personale e dei mezzi impiegati, come meglio precisato al Documento [4]; il tutto ai sensi e nei limiti di legge e nel rispetto della L. 136/2010, del Protocollo sulla sicurezza nei cantieri (Documento [4] - Sezione Seconda), del Protocollo di Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici (Documento [11]), nonché del Protocollo di Intenti sulla regolarità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Documento [12]).
2. Ai fini dell’applicazione della normativa in tema di sicurezza, il concessionario assume ruoli, compiti e responsabilità, propri della figura del “committente”, così come definita dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

### Specifici obblighi in materia di legalità, regolarità e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il concessionario accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare le disposizioni di cui ai Protocolli citati al precedente art. 17.1, in quanto a tutti gli effetti documenti contrattuali. Si obbliga altresì a trasmettere e a far rispettare le disposizioni di cui ai medesimi Protocolli a tutte le imprese subappaltatrici e affidatarie operanti in cantiere.
2. In particolare, il concessionario, pena la risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 33 comma 5 e fatta salva la facoltà del concedente di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori, si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia. Il concessionario si obbliga altresì:
3. a rispettare rigorosamente gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge e dai Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica;
4. a richiedere a tutte le imprese subappaltatrici e affidatarie operanti in cantiere, nonché a tutti i fornitori, l’impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente, salute e sicurezza nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia e Contratti Collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo di Intenti sulla regolarità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Documento [12]);
5. ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile;
6. a trasmettere al concedente l’elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante presso il cantiere;
7. a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata all’atto dell’assunzione o nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente nonché a segnalare alla Prefettura ed al concedente la formalizzazione di tale denuncia;
8. a far rispettare la prescrizione da ultimo specificata anche alle imprese subappaltatrici e ad ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nella realizzazione delle Opere, anche mediante la previsione di apposite clausole da inserirsi nei contratti di subappalto e nei contratti di sub-affidamento.
9. In attuazione di quanto previsto nei Protocolli di cui al paragrafo 17.1, comma 1, il concessionario si obbliga ad adottare ogni iniziativa utile a favorire la formazione dei lavoratori e la più ampia informazione sui diritti dei lavoratori. Si obbliga altresì ad adottare ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento del lavoratore straniero con l’eventuale coinvolgimento di mediatori culturali attraverso lo svolgimento di appositi corsi cui tali lavoratori debbano necessariamente accedere, avvalendosi anche di ESEM – Ente paritetico di formazione del settore edile.
10. Al fine di assicurare il rispetto delle previsioni in materia di sicurezza, il concessionario si impegna a partecipare attivamente alle attività del “Comitato per la Sicurezza” di cui al Protocollo di intesa per la tutela delle legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici (Documento [11]) e ad adottare tutte le iniziative opportune e richieste dal concedente al fine di adeguatamente controllare l’andamento della sicurezza in cantiere, monitorare l’andamento degli infortuni in cantiere e proporre e recepire eventuali iniziative tra cui la possibilità di effettuare una ulteriore mirata formazione in base alle specificità riscontrare in cantiere.
11. Al fine di implementare, nello specifico, il Protocollo di intenti sulla regolarità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Documento [12]), il concessionario si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a partecipare, prima della cantierizzazione delle Opere o dell’esecuzione del Contratto, ad un incontro tra il concedente e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del medesimo Protocollo.

### Varianti in corso d’opera

1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, acquisito il parere delle Fondazioni, esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 132, primo comma, del Codice, come specificati dall’art. 161 del Regolamento:
2. esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle nazionali e regionali in materia di programmazione dell’attività sanitaria nonché le prescrizioni contenute nei provvedimenti eventualmente assunti, per la loro applicazione, dal concedente e/o dalle Fondazioni;
3. cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle Opere o di loro parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
4. presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
5. nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del codice civile;
6. per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto esecutivo (così come definiti dall’art. 132, comma 6 del Codice) che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione; in tal caso il Responsabile del Procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista.
7. Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c) e d) del comma che precede, le varianti in corso d’opera potranno essere richieste dal concedente al concessionario o proposte dal concessionario e autorizzate dal concedente. In tali ipotesi, entro 30 (trenta) giorni o altro termine concordato tra le Parti, il concessionario provvederà a comunicare gli interventi ritenuti necessari con l’indicazione delle relative quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e della valutazione dell’importo di ciascuna variante, effettuata sulla base dell’elenco dei prezzi unitari contenuto nel Progetto esecutivo. In mancanza di tale indicazione si procederà alla determinazione di nuovi prezzi ai quali viene applicato uno sconto pari alla percentuale minima indicata all'art. 17.4, utilizzando i prezziari di cui all’art. 13 comma 5, nell’ordine ivi indicato.
8. Il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo ad eccezione dell’importo relativo ai maggiori costi da sostenere per la progettazione e l’esecuzione dei nuovi lavori e per l’ottenimento delle relative autorizzazioni.
9. Nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del concessionario, il concedente comunicherà al concessionario le determinazioni assunte dalle Fondazioni in relazione alle modifiche di layout in merito alla autorizzazione e approvazione della variante.
10. Al fine di garantire il rispetto dell’Equilibrio Economico-Finanziario, si potrà attivare la procedura di cui all’art. 11.2, ricorrendo all’adeguamento del Corrispettivo di Disponibilità di cui all'art.7.3.1, all’adeguamento del Contributo in corso d’opera di cui all’art. 7.2 o al prolungamento della durata del presente Contratto di cui all'art. 5. In caso di mancato accordo sull’adeguamento, ovvero nei casi in cui il concedente lo ritenga opportuno, sarà corrisposto al concessionario l’importo definito per l’esecuzione dei nuovi lavori sulla base degli stati di avanzamento dei lavori di variante. La medesima procedura verrà seguita nel caso di varianti approvate nella fase di elaborazione del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo.
11. Nell’ipotesi di cui al punto e) del precedente comma 1, il concessionario è tenuto a sopportare i costi della nuova progettazione nonché a risarcire il concedente e/o le Fondazioni di qualsiasi danno o pregiudizio da questi subito in relazione agli errori o omissioni progettuali, come definiti al comma 6 dell’art. 132 del Codice.
12. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori e comunque autorizzati dal concedente per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro di cui al Bando di gara e che non comportino un aumento dell’importo dei lavori.
13. Sono ammesse, nel limite del 5% (cinque per cento) dell’importo indicato per la realizzazione delle Opere, nell’esclusivo interesse del concedente e/o delle Fondazioni, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle Opere e alla loro funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto, previo parere delle Fondazioni. L’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti. A tal fine il concedente dovrà dare tempestiva comunicazione al concessionario, indicando le varianti richieste con l’adeguata motivazione ai sensi del Codice. In tal caso il concessionario dovrà adeguare le Opere, ivi compresi gli impianti, concordando con il concedente, prima di realizzare tali lavori, il relativo importo, calcolato sulla base dell’elenco dei prezzi unitari contenuti nel Progetto esecutivo.
14. Non sono ammesse varianti in corso d’opera che non rientrino nei casi sopra specificati cosicché l’eventuale esecuzione delle stesse da parte del concessionario comporterà, oltre al risarcimento del danno, l’obbligo, su richiesta del concedente, di eliminare le stesse a cura e spese del concessionario, senza che lo stesso possa pretendere alcun rimborso.
15. Sono fatte salve eventuali disposizioni regionali in materia.

### Lavori complementari e interventi straordinari

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 147 del Codice, possono essere affidati al concessionario, in via diretta, i lavori complementari che non figurano nell'oggetto della presente Concessione e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l’esecuzione delle Opere, a condizione che l’affidamento avvenga a favore dell’operatore economico che esegue le Opere nelle ipotesi previste dal medesimo articolo.
2. In ogni caso l’importo cumulato degli affidamenti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50% (cinquanta per cento) dell’importo dell’opera iniziale oggetto della Concessione.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 147 del Codice, nel corso della Concessione il concedente potrà richiedere al concessionario la realizzazione di interventi straordinari, quali:
4. interventi di ristrutturazione per adeguamenti di cambio d’uso delle aree destinate ad attività sanitarie o amministrative;
5. interventi riparativi derivanti da eventi atmosferici eccezionali o altri eventi esterni imprevedibili non dipendenti da difetti costruttivi o progettuali.

In tal caso il concedente potrà incaricare il concessionario della relativa progettazione ed assegnare direttamente allo stesso l’esecuzione dei lavori.

1. In tali ipotesi, entro 30 (trenta) giorni o altro termine concordato tra le Parti, il concessionario provvederà a comunicare la stima dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e la valutazione dell’importo dei lavori complementari e degli interventi straordinari, nonché a presentare la documentazione al fine di attivare la procedura di revisione di cui al punto 11.2.
2. Il concedente potrà altresì affidare al concessionario la realizzazione di interventi volti al miglioramento della funzionalità delle Opere in funzione di necessità legate alla gestione sanitaria, nonché di adeguamento funzionale, tecnologico o normativo. Tali interventi, nel complesso, si intendono inclusi nei Corrispettivi fino a un massimo, su base annua, dell‘1,5% (uno virgola cinque per cento) del valore annuo del corrispettivo relativo al servizio di manutenzione. Per gli importi eccedenti tale soglia, si applica il comma successivo.
3. Nel caso di affidamento di lavori complementari e di interventi straordinari ai sensi del presente articolo, nonché di interventi migliorativi eccedenti la soglia dell’1,5% (uno virgola cinque per cento) del corrispettivo relativo al servizio di manutenzione, si procederà alla determinazione dell’importo dei lavori sulla base dei prezziari di cui all’art. 13 comma 5 aggiornati alla data di redazione del relativo progetto preliminare, applicando ai relativi prezzi una percentuale di ribasso convenzionalmente stabilita nella misura minima pari al ribasso medio individuato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella Relazione annuale alla Camera dei deputati, in relazione agli appalti di “lavori” affidati nell’“Area NORD” secondo il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”. La Relazione annuale sarà quella ultima disponibile alla data di approvazione del progetto preliminare relativo ai lavori di cui al presente punto.

## Verifiche in corso d’opera

1. In conformità alle vigenti normative, il concedente, e per esso il Responsabile del Procedimento, nonché la commissione di collaudo di cui all’art. 19, potrà compiere qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessità di alcun preavviso.
2. Tali verifiche e/o ispezioni saranno comunque effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi al concessionario e non comportano responsabilità o accettazione ad opera del concedente.
3. Il concedente darà tempestiva comunicazione al concessionario di ogni irregolarità che dovesse accertarsi durante le verifiche o ispezioni specificando, per quanto possibile, le ragioni della accertata irregolarità. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, il concessionario dovrà adottare, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta segnalazione, tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate dandone conferma scritta al concedente.
4. I verbali di tali verifiche o prove, se sottoscritti dal concessionario tramite la Direzione Lavori o comunque redatti secondo le previsioni dell'attuale normativa, faranno piena prova tra le Parti anche ai fini del Collaudo.
5. I controlli e le verifiche eseguite dal concedente non escludono la responsabilità del concessionario per vizi, difetti e difformità delle Opere, di parte di esse o dei materiali impiegati, né la garanzia del concessionario stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

## Ultimazione dei lavori - Operazioni di Collaudo e Presa in consegna anticipata delle opere

### Ultimazione dei lavori e prove funzionali degli impianti (*Commissioning)*

1. Dell’ultimazione dei lavori verrà redatto apposito verbale nelle forme e con le modalità di cui all’art. 199 del Regolamento, previa effettuazione delle apposite verifiche ivi previste nonché delle prove di *Commissioning*, secondo quanto disciplinato al successivo comma.
2. Le Parti provvedono, in contraddittorio e secondo le modalità ed i termini concordati e definiti nell’ambito del Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio tra le medesime, all’effettuazione delle prove di funzionamento degli impianti (*Commissioning*), di cui verranno redatti appositi verbali. Il risultato positivo del *Commissioning* costituisce condizione per l’accertamento dell’ultimazione delle Opere di cui al presente articolo.
3. Le spese inerenti l’esecuzione del *Commissioning* sono a carico del concessionario.

### Operazioni di Collaudo

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 141 del Codice, per l’espletamento delle operazioni di Collaudo, in corso d’opera e finale, il concedente provvederà a nominare, entro 30 (trenta) giorni dalla data prevista per la Consegna dei lavori, una commissione di collaudo, composta da 3 (tre) tecnici di elevata e specifica qualificazione, nel rispetto delle disposizioni del Codice. I costi e gli oneri previsti per la commissione di collaudo sono a carico del concedente; il concessionario provvederà a mettere a disposizione della commissione di collaudo, a propria cura e spese, gli operai ed i mezzi utili per eseguire tutte le necessarie operazioni ai sensi dell’art. 224 del Regolamento. I costi e gli oneri previsti per le operazioni di Collaudo sono a carico del concessionario.
2. Le operazioni di Collaudo avranno inizio a partire dal giorno successivo alla data di ultimazione dei lavori, e dovranno essere compiute entro e non oltre 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori.
3. Le operazioni di Collaudo consisteranno nell’espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente ed in particolare nell’esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle Opere e degli impianti al Progetto esecutivo ed alle pattuizioni contrattuali.
4. Al fine di agevolare le operazioni, il concessionario dovrà fornire alla commissione incaricata del Collaudo tutti i documenti dalla stessa richiesti e partecipare alle visite nei giorni stabiliti dalla commissione e comunicati per iscritto al concessionario.
5. Ultimate le operazioni, la commissione di collaudo provvederà ad emettere il Certificato di collaudo e nei successivi 30 (trenta) giorni il concessionario si impegna a mettere a disposizione le Opere realizzate alle Fondazioni, salvo quanto previsto al successivo punto 19.3. Il concedente provvederà ad approvare il Certificato di collaudo.
6. Qualora nella visita di Collaudo siano riscontrati difetti o mancanze tali da rendere le Opere non collaudabili, si procede ai sensi dell’art. 232 del Regolamento.
7. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, la commissione di collaudo potrà prescrivere al concessionario le lavorazioni da eseguire, assegnando allo stesso un termine per provvedere; il concessionario provvederà a propria cura e spese a tutti gli interventi ritenuti necessari, invitando il concedente ad effettuare una verifica su tali interventi.
8. Per l’approvazione finale del Collaudo si applicano le disposizioni di cui all’art. 141 del Codice e quelle del Regolamento. Il Certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla data di emissione del medesimo.
9. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’esecutore dei lavori risponde per la difformità ed i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal concedente e/o dalle Fondazioni prima che il Certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

### Presa in consegna anticipata delle Opere

1. Qualora il concedente ne ravvisi la necessità, il concedente si attiverà ai fini della Presa in consegna anticipata delle Opere da parte delle Fondazioni, prima che intervenga il Collaudo, e sempreché si verifichino le condizioni di seguito indicate:
2. che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
3. che sia stato tempestivamente richiesto, a cura del Responsabile del Procedimento e in ogni caso non oltre 15 (quindici) giorni dalla ultimazione dei lavori, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative ad impianti ed opere a rete;
4. che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
5. che siano state eseguite le prove previste dal capitolato lavori, di cui alla Documentazione progettuale;
6. che sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato da allegare al verbale di consegna del lavoro;
7. che siano stati svolti gli atti necessari e sia stata presentata la documentazione richiesta dalla normativa vigente agli enti competenti, ivi compresa quella relativa all’accreditamento;
8. che sia stata ultimata l'Attivazione.
9. A richiesta del concedente, l’organo di collaudo procede a verificare la sussistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione o l’uso delle Opere sia possibile nei limiti di sicurezza per i terzi, senza inconvenienti per le Fondazioni, garantendo l’ottemperanza agli obblighi assunti con il presente Contratto, non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta.
10. L’organo di collaudo redige apposito verbale sottoscritto dal Direttore Lavori, dal concessionario e dal Responsabile del Procedimento, nel quale riferisce sulle contestazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
11. Le Parti convengono che l’ottenimento di tutti i permessi, certificazioni e/o autorizzazioni connessi all’utilizzo delle Opere per cui si è perfezionata la consegna (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, eventuali certificazioni di agibilità e dei vigili del fuoco) sarà a cura del concessionario, il quale si obbliga ad attivarsi tempestivamente in tal senso, a propria cura e spese, presso le competenti Amministrazioni. Resta inteso che, durante tali fasi, sarà comunque obbligo di ILSPA e delle Fondazioni cooperare con il concessionario, fornendo il supporto e l’ausilio tecnico necessario. Il concessionario, quindi, anche secondo quanto previsto al precedente art. 8, a propria cura e spese, predisporrà la documentazione tecnica necessaria per la richiesta di tali permessi e/o certificati e provvederà direttamente all’inoltro della stessa presso le competenti amministrazioni.
12. La Presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sulle Opere o sulle questioni che possano sorgere al riguardo e neppure su eventuali e conseguenti responsabilità a carico del concessionario.
13. Dalla data di Presa in consegna anticipata delle Opere prenderà avvio la Gestione e decorrerà il pagamento dei Corrispettivi ai sensi dell’art. 7.3del presente Contratto e del Disciplinare di Gestione, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Cronoprogramma.

### Disponibilità piani e reparti

1. Anche prima della Presa in consegna anticipata o del Collaudo, il concessionario si obbliga a consentire l’accesso, la disponibilità e la messa a disposizione dei piani e dei reparti in favore delle Fondazioni limitatamente al fine di consentire la predisposizione e/o installazione delle apparecchiature elettromedicali e/o degli arredi che verranno forniti a onere e cura delle Fondazioni, in tempo utile per l’inizio delle attività sanitarie e dell’avvio dei Servizi no-core da parte del concessionario. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti (concessionario, ILSPA e Fondazioni).
2. La messa a disposizione di piani/reparti nelle Aree oggetto dell’intervento potrà avvenire solo a condizione che i lavori relativi ai suddetti piani/reparti siano stati ultimati per quanto di competenza del concessionario, conformemente a quanto indicato nella Documentazione progettuale e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Ove sussistano le suddette condizioni, la Direzione Lavori procederà alla redazione di un verbale di consistenza dettagliato dello stato dei luoghi e degli impianti insistenti nei piani/reparti interessati dalla messa a disposizione, sottoscritto dal concessionario, dalla Direzione lavori, dal CSE e dal RUP.
4. Con la sottoscrizione del suddetto verbale, le Fondazioni assumono la custodia del piano e/o reparto, assumendo al contempo la responsabilità per eventuali danni ai luoghi e/o agli impianti interessati, purché essi non siano imputabili al concessionario.

## Disegni degli impianti, manuali e garanzie

1. Il concessionario, entro 30 (trenta) giorni dalla Presa in consegna anticipata delle Opere ovvero dalla data di emissione del Certificato di collaudo, è obbligato a consegnare al concedente tutti i disegni delle Opere così come eseguite, con i manuali per l’uso degli Impianti, le garanzie di conformità degli stessi alle caratteristiche tecniche previste, nonché le garanzie di buon funzionamento dalla data del Collaudo, le Autorizzazioni, e tutti i permessi necessari per l’attivazione della struttura.
2. La predetta documentazione dovrà essere consegnata in triplice copia, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico.

## Modifiche normative in fase di realizzazione delle Opere

1. Qualora nel corso della realizzazione delle Opere intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella Concessione (inclusi mutamenti relativi ad innovazioni tecnologiche che impongano l’utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli installati e adottati dal concessionario) e che determinino una modifica dell’equilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti potranno procedere alla revisione della Concessione ai sensi del Codice, secondo quanto indicato all’art. 11 della presente Convenzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari (incluse, a titolo esemplificativo, le disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali in materia di programmazione dell’attività sanitaria nonché i relativi provvedimenti per la loro applicazione), rendano necessarie modifiche al Progetto esecutivo approvato, si osservano le disposizioni di cui all’art. 132, comma 1, lettera a) del Codice, nonché le eventuali disposizioni regionali in materia.

## Penali relative alla fase di progettazione ed esecuzione

1. In caso di ritardo nella consegna da parte del concessionario al concedente del Progetto definitivo di fase 1, del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo, rispetto ai termini stabiliti dal presente Contratto, si applicherà una penale pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell’importo totale del valore stimato delle spese tecniche, al netto di IVA.
2. In caso di ritardo nella consegna da parte del concessionario al concedente del Cronoprogramma di Ingegneria di Dettaglio di cui all’art 13.1 lett. f) del presente Contratto, si applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
3. In caso di ritardo nella consegna da parte del concessionario al concedente del Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio di cui all’art 13.1 lett. g) del presente Contratto, si applicherà una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
4. In caso di ritardo, non giustificato ai sensi del successivo art. 23, nella ultimazione delle Opere rispetto al termine stabilito dal presente Contratto, si applicherà, in conformità a quanto disposto dall’art. 145, comma 3 del Regolamento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo una penale definitiva corrispondente allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) da computare sull’importo totale dell’esecuzione dei lavori e degli oneri della sicurezza, al netto di IVA, così come risultante dal Progetto Esecutivo. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori, al netto di IVA.
5. Sono altresì previste le seguenti penali intermedie giornaliere:
6. Termine di completamento degli scavi generali della struttura ospedaliera: entro 210 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori: penale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) da applicarsi sul relativo ammontare contrattuale riportato nel Documento [16] del presente Contratto
7. Termine di completamento delle strutture del Polo Tecnologico: entro 515 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori: penale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) da applicarsi sul relativo ammontare contrattuale riportato nel Documento [16] del presente Contratto;
8. Termine di completamento delle strutture della Struttura Ospedaliera: entro 785 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori: penale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) da applicarsi sul relativo ammontare contrattuale riportato nel Documento [16] del presente Contratto;
9. Termine di completamento delle chiusure esterne e facciate vetrate della Struttura Ospedaliera (escluso Lobby e main street): entro 910 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori: penale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) da applicarsi sul relativo ammontare contrattuale riportato nel Documento [16] del presente Contratto;
10. Termine di completamento delle chiusure esterne e impermeabilizzazioni della Struttura Ospedaliera: entro 985 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori: penale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) da applicarsi sul relativo ammontare contrattuale riportato nel Documento [16] del presente Contratto;
11. Termine di completamento lavori relativi al Parcheggio Personale: entro 995 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori: penale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) da applicarsi sul relativo ammontare contrattuale riportato nel Documento [16] del presente Contratto;
12. Termine di completamento lavori relativi al Polo Tecnologico: entro 995 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori: penale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) da applicarsi sul relativo ammontare contrattuale riportato nel Documento [16] del presente Contratto;
13. Termine di completamento lavori relativi agli impianti della Struttura Ospedaliera: entro 1064 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori: penale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) da applicarsi sul relativo ammontare contrattuale riportato nel Documento [16] del presente Contratto.
14. Termine di completamento delle sistemazioni esterne: entro 1080 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori: penale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) da applicarsi sul relativo ammontare contrattuale riportato nel Documento [16] del presente Contratto.
15. Le penali intermedie, eventualmente irrogate ai sensi del precedente comma, possono essere disapplicate e, se già addebitate, sono restituite, senza interessi entro 30 (trenta) giorni dall’emissione del Certificato di collaudo, qualora il concessionario, in seguito all’andamento dei lavori, rispetti l’ultimazione delle Opere.
16. Dall’importo delle penali definitive dovranno essere dedotti gli importi già corrisposti a titolo di penali intermedie.
17. Le penali sono intese quali mere sanzioni per il ritardo. In aggiunta alle penali, il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni sopportati dal concedente a causa del ritardo nella consegna della progettazione definitiva e/o esecutiva ed a causa del ritardo rispetto al termine di ultimazione delle Opere.
18. Gli importi maturati a seguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dal concedente in occasione del certificato di pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo.
19. Resta salva la facoltà del concedente, ai fini dell’incameramento degli importi di cui ai precedenti commi, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 9.1.
20. Resta in tutti i casi salva l’azione di risoluzione per inadempimento del concessionario, ai sensi del successivo art. 33, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo della penale superiore all’importo massimo di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

## Forza maggiore

### Informativa

1. Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al concedente il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell’evento, degli effetti e dei rimedi che egli intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato quanto previsto al successivo articolo 23.2, le Parti individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi. Il concessionario è tenuto a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

### Disciplina

1. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi onde consentire un’immediata ripresa delle Opere, qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attività di costruzione per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’informativa di cui al precedente articolo 23.1, il concessionario avrà diritto ad una automatica proroga dei termini di realizzazione delle Opere per un periodo pari a quello della sospensione e, conseguentemente, della durata della Concessione per il medesimo periodo.
2. Qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attività di costruzione per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni e sia tale da comportare una alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, è data facoltà al concessionario di attivare la procedura di revisione della Concessione ai sensi del precedente art.11.2.
3. Qualora un evento di Forza Maggiore determini l’impossibilità definitiva di realizzazione delle Opere, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1463 e ss. Codice civile relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. In tale circostanza il concessionario avrà diritto alla corresponsione dell’importo di cui all’art. 158, comma 1, lett. a) e b) del Codice.

## Sospensione dei lavori

### Sospensione **per pubblico interesse** **o per ragioni tecnico-logistiche**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 158, 159 commi 1, 2 e 3 e 160 del Regolamento, qualora il periodo di sospensione si protragga oltre 90 (novanta) giorni, il concessionario potrà richiedere la revisione ai sensi dell’art. 11.2 della presente Convenzione.
2. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il concedente e/o le Fondazioni si riservano la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico, anche connesse all’espletamento delle attività sanitarie, di richiedere al concessionario la sospensione parziale della esecuzione dei lavori in qualunque momento.

### Altre fattispecie di sospensione

1. Ove si renda necessaria la sospensione della realizzazione dei lavori per attività di bonifica, decontaminazione e/o per il ritrovamento di reperti archeologici, storici, scientifici, artistici, fossili e/o biologici per un periodo inferiore a 90 (novanta) giorni e non prevedibili sulla base del Progetto esecutivo, il concessionario avrà diritto ad una proroga dei termini per la realizzazione dei lavori per un periodo pari a quello della sospensione, con pari proroga della durata della Concessione.
2. Qualora il periodo di sospensione si protragga oltre 90 (novanta) giorni, il concessionario potrà richiedere la revisione ai sensi dell’art. 11.2 della presente Convenzione.
3. Gli ulteriori costi di bonifica, decontaminazione e rimozione dei reperti saranno a carico del concedente, se non dovuti a causa di errori ed omissioni di progettazione da parte del concessionario o, comunque, per fatti a questo imputabili.
4. Resta inteso che tutti i beni di pregio intrinseco e archeologico ritrovati sulle Aree saranno di spettanza del concedente, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di ritrovamento di beni di particolare interesse storico, artistico ed archeologico.
5. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto al concedente ogni fatto o circostanza, di cui venga a conoscenza, che potrebbe provocare una sospensione dei lavori o un ritardo nella consegna delle Opere.
6. In nessun caso il concessionario potrà, unilateralmente, sospendere o rallentare la prosecuzione dei lavori.

# PARTE III – GESTIONE DEI SERVIZI

## Descrizione dei servizi

1. Il concessionario si obbliga a fornire, a far data dall’avvio della Gestione e per tutta la durata di validità della presente Convenzione, tutti i servizi di cui al Disciplinare di gestione, Documento [5] della presente Convenzione, di seguito indicati:
2. **Servizi no-core**:
	1. servizio di mensa dipendenti e ristorazione degenti;
	2. servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali;
	3. servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti sanitari, speciali e non, e gestione dell’isola ecologica;
	4. servizio di pulizia/sanificazione aree interne ed esterne, facchinaggio e pulizia e manutenzione del verde;
	5. servizio di manutenzione ordinaria opere e impianti, nonché di manutenzione e rinnovo del parco degli arredi e delle attrezzature; gestione del polo tecnologico e del parcheggio riservato ai dipendenti per n. [850] posti auto;
	6. servizio di conduzione e manutenzione sistemi di trasporto automatizzato;
	7. servizio energia (fornitura energia elettrica, termica e frigorifera);
	8. servizio di trasloco (una tantum);
3. **Servizi commerciali**: come individuati dalla Documentazione progettuale, dal Disciplinare di gestione, e dal Piano Economico-Finanziario e di cui all’Offerta del concessionario e quindi i seguenti:
4. Bar / tavola calda
5. Edicola / Minimarket
6. Parafarmacia
7. Baby parking – Ludoteca – Centro Giochi
8. SPA con centro estetico e parrucchiere
9. lavanderia
10. ristorante per esterni
11. Agenzia viaggi
12. punti di rinfresco

Il concessionario potrà introdurre nuovi servizi. previo gradimento del concedente. Qualora gli stessi comportino un incremento dei proventi, le parti concorderanno un’equa ripartizione degli stessi. Tale circostanza si verificherà solo in caso di ampliamento del perimetro della concessione, vale a dire ove il concedente, ad es. offra spazi ulteriori per l’espletamento di nuovi servizi commerciali

1. **Servizi aggiuntivi**: i servizi ulteriori complementari, previsti in Offerta dal concessionario, consistenti in:
2. ristorante Nature Cooking
3. Banca
4. Temporary Store
5. Street Food
6. Prodotti bio e fiori
7. media center
8. libreria caffetteria
9. negozio di abbigliamento intimo
10. Le condizioni migliorative offerte dal concessionario e gli ulteriori servizi offerti rispetto a quelli indicati nella documentazione di gara, devono ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto e fonte di specifiche obbligazioni a carico del solo concessionario.
11. Gli obblighi delle Fondazioni, pertanto, sono definiti ed individuati esclusivamente nel Disciplinare di gestione e nel presente Contratto. Ulteriori obblighi ed oneri a carico delle Fondazioni, qualora individuati nell’Offerta, il cui adempimento sia indicato come condizione essenziale per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, non vincolano in alcun modo le Fondazioni medesime, salvo che siano specificatamente previsti e disciplinati dal Disciplinare di gestione. Il concessionario non potrà in nessun caso sollevare eccezione alcuna in merito all’inadempimento, da parte delle Fondazioni, di obbligazioni non esplicitamente individuate dal Disciplinare di gestione.
12. Entro 90 (novanta) giorni dall’emissione del Certificato di Ultimazione Lavori , il concessionario dovrà presentare un piano dettagliato contenente l’indicazione di tutte le imprese responsabili della esecuzione dei Servizi, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gestione.
13. Entro 10 (dieci) mesi dall’approvazione del Progetto definitivo, il concessionario dovrà presentare la versione integrata con la propria Offerta del Disciplinare di gestione, aggiornata ai contenuti del predetto progetto; entro 360 (trecentossessanta) giorni antecedenti alla data di avvio della Gestione dovrà, altresì, presentare un piano dettagliato relativo agli aspetti organizzativi, prestazionali e qualitativi di ciascun servizio, incluso il piano di emergenza, nel rispetto degli obblighi stabiliti ai precedenti commi e dei contenuti del Disciplinare di gestione e dell’Offerta, oltre a tutta la documentazione prevista, con riferimento ai singoli Servizi, nel Disciplinare di gestione.
14. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo o dalla presente Convenzione, si rinvia al Disciplinare di gestione, ai rispettivi capitolati prestazionali nonché all’Offerta del concessionario. Resta in ogni caso inteso che il concessionario, nell’esecuzione dei Servizi, non potrà in alcun modo intralciare lo svolgimento dell’attività sanitaria delle Fondazioni e che queste ultime dovranno collaborare con il concessionario al fine di consentire una puntuale ed efficiente erogazione dei Servizi.

## Modalità di prestazione dei Servizi

### Avvio della gestione dei Servizi

1. La Gestione prenderà avvio a far data dalla data di Presa in consegna anticipata delle Opere di cui al precedente art. 19.3 ovvero, in mancanza, dalla data del Collaudo di cui al precedente art. 19.1, secondo i tempi di cui al Cronoprogramma e le modalità di cui al Documento [5].

### Modalità di prestazione dei Servizi e subappalto

1. I Servizi che il concessionario si obbliga a garantire alle Fondazioni, ai sensi della Convenzione, sono dichiarati di pubblica utilità; pertanto, essi dovranno essere prestati con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni con le Fondazioni.
2. Le Fondazioni si riservano la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, con preavviso di 15 (quindici) giorni motivato sulla base di ragioni di pubblico interesse, lo svolgimento dei Servizi no-core di competenza del concessionario, con le conseguenze previste al successivo art. 31.
3. Il concessionario resta responsabile nei confronti delle Fondazioni della corretta esecuzione di tutti i Servizi no-core, Commerciali e Aggiuntivi oggetto della presente Convenzione, anche nel caso in cui alcuni venissero affidati a terzi e/o subappaltati.
4. È ammesso il subappalto previa autorizzazione del Responsabile della Concessione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006, dal Regolamento e dalla documentazione di gara, conformemente ai contenuti dell’Offerta. Si applicano le disposizioni della L. 136/2010.
5. In ogni caso, l’affidamento in subappalto è consentito a condizione che il concessionario abbia indicato, all’atto dell’Offerta, i servizi o le parti dei servizi che intenda subappaltare. Il subappalto dei servizi è consentito nei limiti di legge .
6. Tutti i subappalti devono prevedere, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.o dall’eventuale normativa sopravvenuta.
7. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente le previsioni di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.o dall’eventuale normativa sopravvenuta. Il concessionario si assume l’obbligo di far rispettare ai propri subappaltatori le disposizioni previste dalla L. 136/2010 ss.mm.ii.
8. Il concessionario, una volta stipulato il contratto di subappalto, è tenuto a depositarlo presso le Fondazioni almeno 90 (novanta) giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutta la documentazione attestante la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessaria per l’esecuzione della prestazione subappaltata.
9. È fatto obbligo al concessionario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il concessionario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il concedente sospende il successivo pagamento in favore del concessionario.
10. Anche nel caso in cui il concessionario affidi a terzi la gestione dei servizi, il subappalto è ammesso con le modalità di cui ai precedenti commi da 4 a 9.
11. L’affidamento a terzi della gestione dei servizi è sottoposto alla medesima disciplina di controlli prevista per i subappalti.
12. A garanzia della efficiente ed efficace gestione dei Servizi no-core oggetto della presente Convenzione, in caso di inadempimento da parte dell’eventuale subappaltatore/affidatario circa la corretta esecuzione dei medesimi, secondo quanto previsto dal successivo art. 30, comma 3 lett. (b), le Fondazioni si riservano, in ogni caso, la facoltà di richiedere al concessionario la sostituzione del subappaltatore/affidatario inadempiente con un nuovo soggetto che possegga le capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessarie per lo svolgimento dei servizi medesimi, nel rispetto della normativa vigente.
13. Ai fini dell’applicazione della normativa in tema di sicurezza, il concessionario assume ruoli, compiti e responsabilità, propri della figura del “committente”, così come definita dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

### Utilizzo di personale delle Fondazioni

1. Le Fondazioni si riservano la facoltà, previo confronto con le organizzazioni sindacali, di collaborare alla prestazione dei Servizi no-core di cui all’art. 25 mediante l’apporto diretto di proprio personale specializzato impegnato in servizi analoghi, fino ad un massimo di [**22** (ventidue)] unità di cui al Documento [7]. Qualora le Fondazioni decidessero di avvalersi di tale facoltà, il concessionario si obbliga ad assumere la gestione del personale di cui al Documento [7] secondo le modalità e le tempistiche definite dalle Fondazioni, previamente condivise con il concessionario, comunicate 6 (sei) mesi prima della data prevista per l'avvio della Gestione. Il precitato personale dovrà garantire gli standard operativi e qualitativi previsti dal Disciplinare di gestione.
2. Le Fondazioni specificheranno espressamente i ruoli e le funzioni dei soggetti proposti per il trasferimento / distacco.
3. Resta inteso che il personale messo a disposizione dalle Fondazioni rimane dipendente di queste a tutti gli effetti economici, giuridici, gerarchici e disciplinari; restano salvi l’autonomia del concessionario nell’organizzazione del lavoro ed i poteri direttivi relativamente agli aspetti gestionali e organizzativi a lui spettanti.
4. Dal corrispettivo dovuto al concessionario per l’erogazione dei Servizi no-core, ai sensi della presente Convenzione, sarà dedotto il costo effettivo sostenuto dalle Fondazioni per le unità lavorative utilizzate dal concessionario, ivi compresi gli oneri riflessi (inclusi T.F.R., oneri previdenziali e I.R.A.P, ecc.), per il periodo di utilizzo delle prestazioni da parte del concessionario.

### Varianti ai Servizi no-core

1. Le varianti ai Servizi no-core possono essere ammesse qualora ricorra uno dei casi di cui all'art. 311 del Regolamento:
	1. esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
	2. cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile della Concessione o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del concessionario che possono determinare, senza aumento di costo significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
	3. presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso dell'esecuzione del presente Contratto;
	4. in relazione alle sopravvenute oggettive esigenze sanitarie o del servizio sanitario coerenti con la programmazione sanitaria regionale e comunque finalizzate ad assicurare all’utenza un livello adeguato di servizi.
2. Nelle ipotesi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma, le Fondazioni potranno richiedere al concessionario una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del Corrispettivo annuale stimato per i Servizi no-core.
3. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse delle Fondazioni, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità dei Servizi no-core, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) del Corrispettivo annuale stimato per i Servizi no core. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile della Concessione.
4. Anche al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, in ogni caso il concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ai Servizi no-core che siano ritenute opportune alle Fondazioni e che il Responsabile della Concessione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della presente Convenzione e non comportino a carico del concessionario maggiori oneri.
5. Per tutto quanto non derogato dalla presente Convenzione, trovano applicazioni le ulteriori previsioni contenute all'art. 311 del Regolamento.

## Manutenzione ordinaria e programmata

1. Il concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e programmata delle Opere e la manutenzione e i rinnovi di Arredi e Attrezzature, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gestione, in modo da garantirne il regolare utilizzo alle Fondazioni per tutta la durata della Concessione, con obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, le Opere e gli Arredi e Attrezzature in perfetto stato di manutenzione e conservazione.
2. In particolare il concessionario è tenuto a:
3. eseguire, organizzare e gestire tutti i servizi manutentivi nel rispetto delle normative vigenti alla data di effettuazione del servizio;
4. organizzare i lavori di manutenzione con idonea manodopera, in relazione all’entità dell’intervento manutentivo da eseguire, con tutte le più moderne e perfezionate tecniche di esecuzione per assicurare un perfetto e rapido intervento;
5. sottoporre 60 (sessanta) giorni prima della scadenza di ogni anno al Comitato di Vigilanza di cui al successivo art. 28.2 il programma di intervento per la manutenzione per i 2 (due) anni successivi. Tali programmi dovranno essere predisposti, per quanto possibile, senza provocare disturbo ovvero disagio agli utenti della Città della Salute, con contestuale predisposizione di adeguate misure di sicurezza e con un cronoprogramma per gli interventi da realizzare che deve essere preventivamente approvato;
6. organizzare la custodia e la sorveglianza del cantiere per gli interventi di manutenzione, sia di giorno che di notte, adibendovi il personale e i mezzi necessari;
7. far eseguire tutte le prove e i controlli che le vigenti normative ordinano di effettuare sugli impianti, sulle opere e sui materiali impiegati;
8. far eseguire gli interventi manutentivi sugli impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.M. n. 37/08 e di cui alla L. 46/90, per la parte ancora in vigore, solo da imprese a ciò abilitate, le quali devono rilasciare, a cura del personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qual volta si rendano necessarie;
9. aggiornare tutta la documentazione afferente le Opere e gli Arredi e Attrezzature adeguandole alle disposizioni normative in vigore fino al termine della Convenzione.
10. Resta inteso che anche nella fase di gestione dei Servizi il concedente potrà richiedere al concessionario interventi di ristrutturazione e riparativi in applicazione dell'art. 17.4.

## Garanzie sulla qualità dei servizi

### Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a svolgere i Servizi, così come descritti al precedente art. 25, garantendo tutte le prestazioni ed il livello di qualità previsti dal Disciplinare di gestione, anche provvedendo ad adeguare i servizi offerti alle eventuali normative entrate in vigore successivamente alla stipulazione del presente Contratto, fino alla data di scadenza della Concessione.
2. In particolare il concessionario, con la sottoscrizione del presente Contratto, ferme restando tutte le obbligazioni di cui al Disciplinare di gestione, assume:
3. l’obbligo di mantenere sui luoghi adibiti al servizio una rigorosa disciplina improntata ad una osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni e direttive impartite;
4. l’obbligo di utilizzare, per le attività del servizio affidato, personale munito di idonea preparazione professionale, di eventuali titoli, ove richiesti, e di competenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifico servizio e tali, comunque, da permettere ai vari addetti di conoscere le procedure amministrative, contabili, il funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei componenti che sono chiamati a gestire e manutenere. Lo stesso personale è tenuto a conoscere le norme antinfortunistiche ed è tenuto all’osservanza delle norme aziendali e delle disposizioni che sono impartite dalle Fondazioni e/o dal Responsabile della Concessione;
5. l’obbligo di applicare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679] entrato in vigore il 25 maggio 2018) in ogni rapporto ed adempimento conseguente e comunque connesso all’esecuzione dei servizi affidati;
6. la responsabilità di adozione, nell’espletamento di ciascuno dei Servizi no-core, commerciali e aggiuntivi, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l’incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
7. l’obbligo di provvedere all’organizzazione e all’esecuzione di tutti i Servizi previsti dal Disciplinare di gestione e dall’Offerta con l’impiego di personale e mezzi in numero sufficiente;
8. l’obbligo di prestare e rinnovare le garanzie fidejussorie di cui al comma 2 del precedente art. 9.1, nonché quelle eventualmente stabilite dal Disciplinare di gestione per tutta la durata della Concessione. Resta inteso che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 13 del Codice, la mancata presentazione delle garanzie nell’osservanza delle modalità e dei termini di cui al medesimo art. 9 costituisce grave inadempimento contrattuale da parte del concessionario;
9. l’obbligo di osservare, alla data di effettuazione del servizio, tutte le normative vigenti sulla gestione e manutenzione delle Opere e degli Arredi e Attrezzature, anche se non specificate nel Disciplinare di gestione;
10. l’obbligo di implementare un sistema di autocontrollo informatizzato, compatibile con il sistema informativo delle Fondazioni, della qualità dei Servizi e della disponibilità delle Aree, che sia, secondo protocolli previamente condivisi, accessibile dalle Fondazioni e consenta, in tempo reale, il monitoraggio delle attività relative a ciascun servizio anche ai fini dei pagamenti di cui al precedente articolo 7.3; in particolare, dovrà inoltre essere implementato un sistema informatizzato di gestione degli spazi e di utilizzo delle aree, che consenta, in tempo reale, di verificare lo stato di utilizzo, anche ai fini di quanto previsto nel Documento [6].

### Responsabile della Concessione e Comitato di Vigilanza

1. Entro 30 (trenta) giorni successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, le Fondazioni provvederanno a nominare il Responsabile della Concessione, a cui viene attribuito il compito di svolgere l'attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo tecnico-contabile sulla gestione dei Servizi, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento, e che assumerà il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento a far data dall’emissione del Certificato di collaudo. Al Responsabile della Concessione sarà demandato anche il compito di programmare le attività funzionali all’avvio della Gestione che le Fondazioni dovranno porre in essere. Lo stesso dovrà inoltre programmare incontri tecnici con il concessionario, di cui darà comunicazione al concedente e alle Fondazioni, al fine di approfondire le tematiche tecniche, organizzative e prestazionali dei singoli servizi.
2. Il Responsabile della Concessione dovrà vigilare sull’andamento della gestione dei Servizi, così come descritti al precedente art. 25, svolgendo anche compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile. A tal fine egli dovrà, periodicamente, verificare l’esito dei controlli effettuati nell’ambito dei singoli servizi, avvalendosi di apposita struttura aziendale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il concessionario provvederà a nominare un proprio Referente e, per le ipotesi di impedimento o assenza di costui, un sostituto relativamente alla fase di realizzazione delle Opere e di Gestione.
4. Il Referente del concessionario sarà, in fase di gestione, il diretto interlocutore del Responsabile della Concessione, relativamente a tutti gli aspetti inerenti lo svolgimento dei Servizi, ivi compresa la composizione di eventuali controversie.
5. Il Disciplinare di gestione stabilisce, con riferimento a ciascuno dei Servizi, la tempistica dei controlli, la tipologia degli stessi e gli organismi incaricati dell’effettuazione. In ogni caso il controllo ha la finalità di verificare che nell’espletamento di ciascun servizio:
* siano rispettati gli standard qualitativi prescritti dal Disciplinare di gestione;
* siano osservate tutte le vigenti normative di settore, anche se non espressamente richiamate dal Disciplinare e/o entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto;
* siano adottati i procedimenti e le cautele di ogni genere atte a garantire i livelli prestazionali previsti dal Disciplinare di gestione.
1. Il Responsabile della Concessione definisce, in funzione dei risultati del controllo effettuato a livello di ciascuno dei Servizi, le iniziative da intraprendersi nei confronti del concessionario.
2. Il Responsabile della Concessione, tempestivamente e per iscritto, segnala al concessionario le osservazioni, le contestazioni ed i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando le prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi nei termini stabiliti. Entro 7 (sette) giorni dalla segnalazione, il concessionario sarà tenuto a formulare le proprie controdeduzioni, pena l’immediata applicazione delle sanzioni previste dal Disciplinare di gestione.

8. Al fine di garantire il costante mantenimento nel tempo dei livelli prestazionali dei Servizi, così come descritti al precedente art. 25 e nel Disciplinare di gestione, nonché il mantenimento del grado di efficienza delle Opere e degli Arredi e Attrezzature, è altresì istituito, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Comitato di Vigilanza, con poteri di indirizzo e di programmazione. In particolare il Comitato dovrà:

* valutare possibili miglioramenti e/o integrazioni al Disciplinare di gestione dei Servizi al fine di renderlo coerente con le esigenze funzionali delle Fondazioni, come emergeranno nel corso dell’esecuzione dei Lavori o nel corso della Gestione;
* valutare il rispetto delle condizioni stabilite in riferimento alla disponibilità delle aree ospedaliere, nonché lo standard complessivo dei Servizi erogati dal concessionario. A tal fine il Responsabile della Concessione, con cadenza trimestrale, inoltra al Comitato una dettagliata relazione sull’andamento di ciascuno dei Servizi e sulla disponibilità delle aree ospedaliere per le Fondazioni, rilevata nel periodo di riferimento;
* valutare i miglioramenti e le azioni correttive proposte dal Referente del concessionario, anche alla luce delle penali eventualmente applicate;
* approvare i programmi di rinnovo/sostituzione degli Arredi e Attrezzature, anche a seguito di significative variazioni nella tecnologia, predisposti dal concessionario;
* approvare i programmi di manutenzione delle Opere e degli Arredi e Attrezzature predisposti dal concessionario.

### Market test

1. Entro 90 (novanta) giorni dal termine di ogni triennio e decorrente dalla data di avvio della gestione dei singoli Servizi no-core e nei casi in cui una delle Parti ne ravvisi l’urgenza, le Parti procederanno ad una verifica dei Corrispettivi di ciascun Servizio no-core, sulla base delle condizioni di cui al Disciplinare di gestione e relativi capitolati prestazionali, adottando come riferimento:
* le pubblicazioni da parte dell’Osservatorio di cui all’art. 17 della legge 111/2011 relative ai costi standardizzati, determinati annualmente, per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, nonché in via residuale i listini prezzi depositati presso la Camera di Commercio di Milano ed in vigore al momento della predetta verifica;
* n. 3 (tre) offerte da richiedersi da parte delle Fondazioni e n. 3 (tre) offerte da richiedersi da parte del concessionario ad operatori del settore di ciascun specifico Servizio no-core, dotati delle necessarie competenze professionali; la media tra il costo del singolo Servizio no-core, risultante dall’applicazione dei predetti strumenti di rilevazione e delle offerte ricevute, rappresenterà il benchmark di mercato di riferimento del relativo Servizio no-core.
1. Qualora all’esito delle predette verifiche si evidenziasse, per uno o più Servizi no-core, uno scostamento tra il relativo Corrispettivo (per la parte relativa ai costi del singolo servizio come specificati nel Piano Economico-Finanziario della Concessione) ed il corrispondente benchmark di mercato, calcolato ai sensi di quanto precede, in più o in meno superiore al 5% (cinque per cento), il Corrispettivo per tale servizio sarà rinegoziato tra le Parti al fine di riportarlo a valori in linea con il benchmark di mercato.
2. In caso di disaccordo sul valore del Corrispettivo, il concessionario provvederà a fornire eventuali controdeduzioni sulla base di una analisi di dettaglio della struttura dei costi dei singoli servizi oggetto di aggiornamento, della struttura dei costi della concessione, delle variazioni registrate sulla base di indicatori di mercato e statistici disponibili e l’ulteriore documentazione che ritenesse opportuna.
3. Qualora le argomentazioni fornite non fossero ritenute sufficienti dalle Fondazioni e il concessionario non accetti di prestare il Servizio alle condizioni indicate da quest’ultima, le Fondazioni potranno avvalersi della facoltà di affidare il servizio a terzi, in conformità alla normativa vigente, nel rispetto dell’Equilibrio economico-finanziario della Concessione, previa definizione, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, delle nuove condizioni di equilibrio del Piano Economico-Finanziario della Concessione, ad esito della procedura di revisione di cui all’art. 11.2 della presente Convenzione.

## Modifiche normative in fase di Gestione

1. Qualora, nel corso della Gestione, intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per la prestazione dei Servizi (inclusi mutamenti relativi ad innovazioni tecnologiche che impongano l’utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli installati e adottati dal concessionario), tali da determinare un’alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, è data facoltà sia al concessionario sia alle Fondazioni di chiedere la revisione della Concessione ai sensi dell’articolo 11 che precede, nel rispetto dei criteri di allocazione dei rischi sanciti dal D.lgs. 163/2006 e delle disposizioni euro-unitarie applicabili al tempo dell’offerta
2. I mutamenti normativi di natura fiscale potranno comportare eventuali adeguamenti nelle circostanze e nei limiti di cui all’articolo 10 della presente Convenzione.

## Penali relative alla fase di gestione

1. A decorrere dalla data di Presa in consegna anticipata delle Opere o dal Collaudo, in caso di indisponibilità delle aree e/o di violazione degli obblighi contenuti nel Disciplinare di gestione per fatto imputabile al concessionario, le Fondazioni potranno applicare una penale da calcolarsi secondo i parametri indicati nel Documento [6] della presente Convenzione con riferimento alla disponibilità delle aree e, secondo quanto determinato nei singoli capitolati prestazionali costituenti il Disciplinare di gestione con riferimento ai Servizi, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. Le Fondazioni potranno applicare le penali in occasione della contabilizzazione delle prestazioni rese nel trimestre rispetto a quello nel quale si sono verificate le violazioni degli standard prestazionali imposti al concessionario ovvero anche nel trimestre successivo.
3. Resta inteso che al verificarsi di violazioni che:
4. mettano in pericolo la funzionalità della Città della Salute e/o che pregiudichino in modo rilevante l’erogazione dei Servizi no-core secondo quanto previsto dal successivo art. 33, comma 1, lett. (e),
5. comportino penali per un ammontare superiore, complessivamente, al 10% (dieci percento) del valore contrattuale dei Servizi no-core su base annua, al netto di IVA, secondo quanto previsto dal successivo art. 33, comma 1, lett. (f),

il concedente potrà dar luogo alla risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 33 ed alla sostituzione del concessionario, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 34.

1. Fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto del precedente comma 2 e dei successivi artt. 33 e 34 della presente Convenzione, il concedente si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere:
2. in caso di gestione diretta dei servizi da parte del concessionario e di suo inadempimento nei termini qui di seguito descritti, l’individuazione, da parte della Società di progetto, di un nuovo soggetto gestore da inserire nella compagine societaria, dotato delle necessarie capacità tecniche ed organizzative, adeguate alla tipologia ed all’entità del servizio da espletare, per come richiesto nel Disciplinare di gestione e nel relativo capitolato prestazionale.

In particolare, il concedente potrà richiedere la predetta individuazione:

* 1. qualora l’inadempimento relativo al singolo servizio, posto in essere dal soggetto gestore, determini l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale su base annua del singolo servizio, al netto di IVA;
	2. qualora, a prescindere dal raggiungimento della percentuale di cui sopra, l’inadempimento relativo al singolo servizio, posto in essere dal soggetto gestore, si concreti in violazioni sostanziali del Disciplinare di gestione.

In ogni caso:

* qualora l’inadempimento del soggetto gestore, relativamente al singolo servizio, determini l’applicazione di penali per un importo pari al **3**% (tre per cento) del valore contrattuale del singolo servizio su base annua, al netto di IVA, il concedente invierà al medesimo soggetto apposita diffida finalizzata a rimuovere la causa ostativa alla corretta erogazione del servizio;
* qualora, anche a seguito della predetta diffida, l’importo delle predette penali per l’inadempimento in questione raggiunga un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore contrattuale del singolo servizio su base annua, al netto di IVA, il concedente rinnoverà la diffida di cui sopra dandone contestualmente comunicazione ai Finanziatori affinché questi ultimi procedano a sollecitare il soggetto gestore nella corretta erogazione del servizio;
* qualora, anche a seguito della predetta diffida unitamente alla contestuale comunicazione ai Finanziatori, l’inadempimento di cui sopra determini l’applicazione delle relative penali per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale su base annua del singolo servizio, al netto di IVA, il concedente procederà secondo quanto previsto al precedente punto a1).
1. In caso di affidamento a terzi o di subappalto dei singoli servizi da parte del concessionario e di inadempimento dell’affidatario/subappaltatore nei termini qui di seguito descritti ed in conformità a quanto previsto dal precedente art. 26.2 comma 12, l’individuazione da parte della Società di progetto di un nuovo affidatario/subappaltatore dotato delle necessarie capacità tecniche ed organizzative, adeguate alla tipologia ed all’entità del servizio da espletare, per come richiesto nel Disciplinare di gestione e nel relativo capitolato prestazionale.

In particolare, il concedente potrà richiedere la predetta sostituzione:

* 1. qualora l’inadempimento relativo al singolo servizio affidato o subappaltato determini l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale su base annua del singolo servizio, al netto di IVA;
	2. qualora, a prescindere dal raggiungimento della percentuale di cui sopra, l’inadempimento relativo al singolo servizio affidato o subappaltato si concreti in violazioni sostanziali del Disciplinare di gestione.
1. All’inizio di ogni anno, i valori delle penali indicati nel Disciplinare di gestione, saranno adeguati nella misura pari alla variazione, accertata su base annua, dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi intervenuta nei precedenti dodici mesi.
2. Gli importi maturati a seguito dell’applicazione delle penali, così come gli importi provvisoriamente quantificati dal concedente a titolo di risarcimento danni, saranno dedotti dal concedente in occasione del pagamento del corrispettivo maturato relativamente al periodo immediatamente successivo alla loro applicazione.
3. Resta salva la facoltà del concedente, ai fini dell’incameramento degli importi di cui al precedente comma 5, di rivalersi sulle garanzie di cui al precedente art. 9.1, comma 2.

## Sospensione dei Servizi

### Sospensione per Forza Maggiore

1. Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto alle Fondazioni il verificarsi di un evento di Forza Maggiore fornendo:
2. l’indicazione delle cause che hanno determinato l’evento;
3. una descrizione dei Servizi no-core, nonché dei Servizi commerciali e aggiuntivi, che non possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente;
4. l’indicazione della prevedibile durata dell’evento, degli effetti e dei rimedi che il concessionario intende attivare.
5. Alla ricezione di tale informativa, le Fondazioni ed il concessionario individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi, salvo il piano di emergenza che il concessionario disporrà ai sensi del precedente art. 25, comma 5.
6. Entro 10 (dieci) giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, le Fondazioni potranno chiedere eventuali chiarimenti circa le motivazioni addotte dal concessionario in relazione ai Servizi non erogabili ed indicare eventuali loro determinazioni in proposito.
7. Qualora le Fondazioni non richiedano chiarimenti o non sollevino eccezioni sulla informativa inviata dal concessionario entro il termine di cui sopra, il concessionario medesimo dovrà comunque provvedere alla erogazione dei Servizi indicati nell’informativa.

### Sospensione per pubblico interesse o per ragioni tecnico-logistiche

1. Qualora le Fondazioni richiedano la sospensione totale o parziale dei Servizi o la ritardata attivazione degli stessi:
2. per motivi di pubblico interesse inclusi il pericolo grave ed imminente di danno alla salute, all’integrità fisica, alla sicurezza dei dipendenti, degli ausiliari e collaboratori delle Fondazioni e/o del concessionario, o
3. per comprovate ragioni tecnico-logistiche,

il concessionario avrà diritto alla proroga della durata della Concessione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione, fermo quanto disposto al precedente art.11.

# Parte IV – Vicende della Concessione

## Risoluzione per fatto del concedente e/o delle Fondazioni

1. Il concessionario potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione solo nel caso in cui il concedente e/o le Fondazioni non provvedano ad adempiere agli obblighi assunti in virtù del presente Contratto nei termini e secondo le modalità di cui al precedente art. 15.
2. Al verificarsi di tale circostanza, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 15 comma 4, il concessionario, qualora intenda risolvere il presente Contratto, dovrà comunicare per iscritto tramite raccomandata A/R al concedente e alle Fondazioni la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà.
3. Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione di cui al presente articolo, saranno rimborsati o pagati al concessionario:
4. il valore delle Opere realizzate e degli Arredi e Attrezzature fornite più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui le Opere non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario, ivi compresi eventuali oneri finanziari, e il valore dei Servizi no-core già erogati, il tutto al netto di quanto già corrisposto al concessionario medesimo;
5. le penali e ogni altro costo od onere che il concessionario ha sostenuto o è tenuto a sostenere in conseguenza della risoluzione, come adeguatamente documentato;
6. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle Opere ancora da eseguire e degli Arredi e Attrezzature da fornire ovvero della parte dei Servizi ancora da svolgere e gestire, valutato sulla base del Piano Economico-Finanziario.
7. Le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

## Risoluzione per fatto del concessionario

1. Il concedente e/o le Fondazioni potranno avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione nelle seguenti ipotesi:
2. reati accertati ai sensi dell’art. 135 del Codice;
3. revoca dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
4. mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui al precedente art. 9;
5. mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione per la redazione della progettazione e l’ultimazione dei lavori, secondo quanto disposto all’art. 22, comma 11;
6. sospensione della disponibilità delle Opere e/o dello svolgimento dei Servizi no-core per fatti imputabili al concessionario o a terzi di cui il concessionario debba rispondere ai sensi di legge, o gravi violazioni del Disciplinare di gestione che mettano in pericolo la funzionalità della Città della Salute e/o pregiudichino in modo rilevante l’erogazione dei Servizi no-core, in conformità a quanto disposto dall’art. 30, comma 2, lett. (a) della presente Convenzione;
7. violazioni del Disciplinare di gestione che comportino l’applicazione di penali per un ammontare superiore complessivamente al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale dei Servizi no-core su base annua, al netto di IVA, secondo quanto previsto dall’art. 30, commi 2 e 3.
8. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) di cui al comma precedente, il concedente e/o le Fondazioni valutano, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione.
9. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d), e) ed f), il concedente e/o le Fondazioni assegneranno al concessionario, mediante comunicazione in forma scritta inviata per conoscenza ai Finanziatori, un termine perentorio entro il quale il concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione o far conoscere le proprie osservazioni. Qualora entro il termine assegnato, il concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione o presenti osservazioni ritenute dal concedente e/o dalle Fondazioni non accettabili, il concedente e/o le Fondazioni comunicheranno per iscritto, tramite raccomandata A/R al concessionario e ai Finanziatori, la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione. Resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 159 del Codice, come richiamato dal successivo art. 34.
10. E' fatta salva l'applicazione degli articoli 136, 138 e 139 del Codice.
11. Il concedente si riserva altresì diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, al verificarsi di taluno dei seguenti eventi:
12. violazione delle previsioni di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e dell’articolo 7.6 del presente Contratto;
13. sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91, comma 1 del D.Lgs. 159/2011;
14. violazione e inosservanza degli obblighi di cui al precedente art. 17.2 comma 2 e grave violazione degli obblighi di cui all’art. 28.1, comma 2.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il concedente e/o le Fondazioni assegneranno al concessionario, mediante comunicazione in forma scritta inviata per conoscenza ai Finanziatori, un termine perentorio entro il quale il concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione. Qualora entro il termine assegnato il concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, il concedente e/o le Fondazioni comunicheranno per iscritto, tramite raccomandata A/R al concessionario e ai Finanziatori, la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione. Resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 159 del Codice, come richiamato dal successivo art. 34.

1. In caso di intervenuta risoluzione della Convenzione, il concessionario avrà diritto ad ottenere il pagamento del costo delle Opere realizzate e degli Arredi e Attrezzature forniti, per la quale sarà redatto in contraddittorio apposito verbale di consistenza, e dei Servizi no-core già erogati, il tutto al netto di quanto già corrisposto dal concedente e/o dalle Fondazioni, mentre sarà tenuto a rimborsare:
2. i maggiori contributi o le maggiori somme che avesse già incassato dal concedente e/o dalle Fondazioni, nonché
3. il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla risoluzione della Concessione.

## Sostituzione del concessionario

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del concessionario, secondo quanto stabilito dal precedente art. 33, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del concedente e/o delle Fondazioni relativa all’intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella Concessione in luogo del concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi.
2. Il concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:
* la società designata dai Finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto e del relativo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro. I Finanziatori dovranno fornire adeguata documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte della società subentrante;
* la società provveda all’adempimento delle obbligazioni che avrebbero causato la risoluzione entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra.
1. Salvo quanto disposto dalla norma di legge ivi richiamata, le Parti si impegnano sin d’ora, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
2. Qualora non si verifichino le condizioni su indicate si procederà alla risoluzione della Convenzione, con l’obbligo a carico del concessionario di consegnare tutti gli immobili alle Fondazioni liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso, pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro 30 (trenta) giorni successivi. Si applica altresì quanto previsto al precedente art. 33, comma 6.

## Revoca della Concessione

1. La Concessione potrà essere revocata dal concedente solo per motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione scritta al concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi.
2. In tal caso, il concessionario avrà l’obbligo di redigere entro i successivi 30 (trenta) giorni apposito verbale di consegna in contraddittorio con il concedente e/o con le Fondazioni; saranno inoltre rimborsati al concessionario:
3. il valore delle Opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui le Opere non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario, ivi compresi eventuali oneri finanziari, e il valore dei Servizi no-core già erogati, il tutto al netto di quanto già corrisposto al concessionario medesimo;
4. le penali e ogni altro costo od onere che il concessionario è tenuto ragionevolmente a sostenere in conseguenza della revoca;
5. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle Opere ancora da eseguire ovvero della parte dei Servizi ancora da svolgere e gestire, valutato sulla base del Piano Economico-Finanziario.
6. L'efficacia della revoca della Concessione sarà sottoposta alla condizione del pagamento di tutte le somme previste nel presente articolo.

# Parte V – Clausole finali

## Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni comunque inerenti o comunque correlate alla presente convenzione dovranno essere inviate a mezzo pec eventualmente anticipate a mezzo posta elettronica ordinaria ai seguenti recapiti

Quanto a Infrastrutture Lombarde S.p.A.:

[●]

Quanto alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”

[●]

Quanto alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

[●]

Quanto al concessionario:

[●]

## Spese relative alla stipula del contratto

1. Ciascuna delle Parti è responsabile per il pagamento delle spese da essa sostenute in relazione alla redazione, negoziazione e sottoscrizione della presente Convenzione. Tutti gli oneri, i costi e le spese, comprese quelle fiscali e notarili, e gli atti esecutivi della presente Convenzione, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico del concessionario.

## Soluzione delle Controversie

### Bonaria composizione delle controversie

1. Per la sola fase di gestione e limitatamente ai servizi, qualora la natura e l’oggetto della controversia insorta tra le Parti attengano a questioni esclusivamente tecniche, prive di risvolti economici, e siano tali da poter essere agevolmente risolte con il supporto tecnico specialistico di un terzo, è data facoltà alle Parti di comporla amichevolmente, rimettendone la risoluzione ad un organo tecnico collegiale appositamente costituito.
2. Il collegio di cui al comma 1 potrà essere costituito entro 90 giorni dall’avvio della fase di gestione per quanto riguarda i servizi.

3. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri, scelti dalle parti di comune accordo, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dei servizi. Le parti possono altresì concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. L’organo tecnico può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione della controversia eventualmente insorta. Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione.

1. La proposta del collegio tecnico non è vincolante per le Parti, che possono accettarla o respingerla nei 60 giorni successivi al ricevimento.

### Accordo bonario e transazione

1. Qualora, nel corso della presente Concessione, sorgano controversie di natura economica attinenti all’esecuzione delle opere e dei servizi oggetto del presente contratto, verrà adottata la procedura per la definizione dell’accordo bonario seguendo le modalità disciplinate dall’art. 240 del D.lgs. 163/2006. Resta fermo il disposto di cui all’art. 240 bis del Codice.
2. È in ogni caso ammesso, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, ai sensi del precedente comma 1, il ricorso all’istituto della transazione, nel rispetto delle norme del Codice Civile ed in conformità a quanto disposto dall’art. 239 del Codice.

### Giurisdizione

1. Tutte le controversie che possono sorgere tra le Parti sulla presente Convenzione, inerenti la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, decadenza, nessuna esclusa, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria. È competente in via esclusiva il Foro di Milano, con esclusione di tutti gli altri Fori. È esclusa la competenza arbitrale.

## Modifiche del contratto

1. Il presente contratto potrà essere modificato solo con atto aggiuntivo, sottoscritto da entrambe le Parti, salvo il caso in cui si ravvisi la necessità di esplicitare aspetti di dettaglio o agevolare lo svolgimento di attività operative previste nel presente Contratto. In tal caso la modifica dovrà comunque essere fatta constatare per iscritto

## Trasparenza

* + - 1. Il concessionario, con la sottoscrizione del presente Contratto, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
1. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
2. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
3. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
4. di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
5. di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale Infrastrutture Lombarde S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell’espletamento del presente Contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
6. di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da Infrastrutture Lombarde S.p.A. e pubblicato sul relativo sito internet [www.ilspa.it](http://www.ilspa.it) - sezione Chi Siamo - Modello Organizzativo, impegnandosi - nel corso dell’esecuzione del presente Contratto - al rispetto delle suddette norme e principi;
7. di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” e pubblicato sul relativo sito internet [www.istituto-besta.it](http://www.istituto-besta.it), impegnandosi - nel corso dell’esecuzione del presente Contratto - al rispetto delle suddette norme e principi;
8. di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e pubblicato sul relativo sito internet [www.istitutotumori.mi.it](http://www.istitutotumori.mi.it), impegnandosi - nel corso dell’esecuzione del presente Contratto - al rispetto delle suddette norme e principi.
9. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero il concessionario non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 1, Infrastrutture Lombarde S.p.A. e/o le Fondazioni avranno il diritto di risolvere il Contratto a norma dell’art. 33 del presente Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

## Trattamento Dei Dati Personali

1. il concessionario si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subappaltatori e subcontraenti in genere a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per l’esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni, qualsiasi notizia, attinente l’attività svolta dal Concedente, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento della prestazione prevista dal seguente contratto.

2. il concessionario si impegna a:

a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell’interesse del concedente per le finalità inerenti l’esecuzione del contratto;

b. garantire che nessuno di tali dati/informazioni sia diffuso verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta del concedente;

c. garantire che la diffusione di dati e informazioni sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto;

d. fornire tempestivamente, a richiesta del concedente, l’elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione del contratto;

e. comunicare tempestivamente, su richiesta del concedente, l’elenco delle persone che svolgono mansioni che comportano l’accesso ai dati e alle informazioni;

f. consentire al concedente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede dell’Affidatario, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto;

g. distruggere o restituire i dati e le informazioni di cui sopra quando non sono più necessari per l’esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al concedente.

3. Il trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento UE 679/2016.

Fra questi dati personali sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla stipula e gestione del presente contratto, sia quelli di altri soggetti interessati che sono trattati dal fornitore nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Per l’eventuale trattamento di dati di altri soggetti interessati il fornitore viene nominato responsabile esterno del trattamento dei dati impegnandosi alla piena conformità alla normativa vigente, in particolare al Regolamento 679/2016, e alle istruzioni ricevute all’interno dell’atto di nomina.

Il trattamento dei predetti dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

4. il concessionario si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o eventualmente utilizzati in conseguenza dell’esecuzione del presente Contratto in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere adeguate al livello di rischio ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679. In particolare, nel caso di trattamento di dati di terzi, il concessionario si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Letto, confermato e sottoscritto

(luogo e data) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Infrastrutture Lombarde S.p.A.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori)

(Il concessionario)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il concessionario riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: art. 1 (Premesse e documenti contrattuali), art. 4 (Oggetto del contratto), art. 7 (Condizioni economico-finanziarie), art. 9 (Assicurazioni, garanzie e cauzioni), art. 12 (Obblighi ed oneri a carico del concessionario), art. 13 (Modalità e tempi di adempimento degli obblighi assunti), art. 22 (Penali relative alla fase di progettazione ed esecuzione), art. 23 (Forza maggiore), art. 24 (Sospensione dei lavori), art. 28 (Garanzie sulla qualità dei servizi), art. 30 (Penali relative alla fase di gestione), art. 31 (Sospensione dei Servizi no-core), art. 33 (Risoluzione per fatto del concessionario), art. 34 (Sostituzione del concessionario), art. 35 (Revoca della concessione), art. 37 (Spese relative alla stipula del Contratto), art. 38 (Soluzione delle Controversie), art. 39 (Modifiche del contratto), art 40 (Trasparenza).

(Il concessionario)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_